

In particolare, nell'album fotografico sottoposto all'attenzione di Giustra (di cui all'allegato 10 dell'informativa del 20.1.2021), egli riconosceva nella foto nr. 1 il soggetto contrassegnato con il numero 2 come quello che aveva provveduto alla consegna della busta contenente i nominativi la mattina dell'inizio delle elezioni presso la Sezione nr. 184. Tale soggetto si identifica nell'odierno indagato Laganà Francesco.

Il riconoscimento veniva reiterato poco dopo nella foto nr. 4 dell'album di cui all' allegato 10 ove l'indagato Laganà viene raffigurato in compagnia di Castorina.

Petrolo: riconosce qualcuno nella foto numero 4(quattro)? ---/

Giustra: si, ce sempre lui con Castorina! ---/

Dominijanni: nella foto numero 4 (quattro) il numero 2 (due) (sovrapposizione di voci) (voci di sottofondo) ... incomprensibile ... ---/

Riscontri alla chiamata in correità.

Anche la chiamata in correità formulata nei confronti di Laganà Francesco si avvale degli accertamenti compiuti dalla P.g. alle dichiarazioni del coindagato Giustra in parte qua, che di seguito si riportano:

“ ...

C) FRANCESCO LAGANÀ²⁹

Tomando agli esiti dell'interrogatorio di garanzia, GIUSTRA faceva esplicito riferimento ad un altro soggetto, sempre facente parte del gruppo incontrato presso la segreteria politica di CASTORINA il venerdì antecedente le consultazioni elettorali, ed al quale l'indagato addebitava precise e concordanti condotte poste in essere durante le operazioni di voto: *“[...] Che poi non c'era... quella sera non c'era solo... in quella sede, poi, non c'era solo Castorina, c'erano tante persone [...] Però non so, non le conosco tutte quelle persone. [...] So che c'erano diverse persone, che poi ci sono state anche due persone, che io non conoscevo, le ho viste quella sera là in sede, e poi mi sono comparse in altri posti, che poi...[...] uno è comparso al seggio elettorale [...] è comparso fuori del plesso scolastico [...] no, fuori dalla finestra del complesso scolastico [...] quando ero alla 184. mi pare che è venuto o la domenica mattina...sì, mi sembra la domenica mattina è venuto [...]”³⁰.*

Interrogato sul punto, GIUSTRA ribadiva che, tra coloro che aveva visto in quell'occasione, uno in particolare si era presentato presso il seggio: *“[...] Questo che è venuto fuori dalla finestra, a dirmi questo fatto qua, l'ho visto là, il venerdì sera l'ho visto, quando sono andato a prendermi la nomina nella segreteria di Castorina, E POI MI È SPUNTATO LÀ LA DOMENICA MATTINA [...]”³¹.*

Dunque, secondo quanto specificato anche più volte nel corso dell'escussione (e già accennato in precedenza), il soggetto in questione aveva raggiunto il plesso già la domenica mattina, intercettando GIUSTRA per il tramite di SARACENO, a sua volta avvertito dalle finestre prospicienti il cortile.

Questo frangente, tuttavia, veniva notato dall'adetto al collegamento con l'ufficio elettorale Sabrina VERSACI che, al fine di evitare che l'episodio si potesse ripetere, obbligava la sezione a chiudere le tapparelle corrispondenti: *“[...] Poi, quando è arrivato quel soggetto là alla finestra, ha bussato, l'ha chiamato, perché Saraceno [...] E poi, in una di queste volte che lui era fuori, è arrivata questa persona qua. Che poi sia Nato o sia un altro, ma c'era questa persona qua fuori, che mi ha mandato a chiamare tramite Saraceno [...] Gli ho detto io “va bene” per farlo allontanare, perché nel frattempo era arrivata pure la signora Sabrina, aveva visto questa persona fuori, e ha detto: “Non possono venire persone fuori”, tanto è vero che poi, da lì in poi, ci hanno segregato come dei carcerati in quella cosa, perché ci hanno chiuso le finestre, sia le tapparelle che le finestre di vetro [...]”³².*

A dire il vero, per come si avrà modo di chiarire meglio a breve, tale dettaglio permetteva di ricostruire meglio la vicenda e dunque consentire la compiuta identificazione di colui che si era presentato al seggio.

²⁹ nato a Reggio Calabria l'08.01.1992. Laureato in Scienze Economiche alla Mediterranea di Reggio Calabria. Consigliere comunale Comune di Calanna (RC) - Lista Calanna Democratica - nomina 12/06/2017. Fa parte del Forum Nazionale dei Giovani, è componente dell'Associazione studentesca Leonardo ed è il Presidente dell'A.S.D Archi Club. No pregiudizi.

³⁰ Vedasi pag. 34 INTERROGATORIO DI GARANZIA GIUSTRA

³¹ Vedasi pag. 62 INTERROGATORIO DI GARANZIA GIUSTRA

³² Vedasi pag. 67-69 INTERROGATORIO DI GARANZIA GIUSTRA

Infatti, del soggetto presentatosi alla finestra del seggio la domenica delle elezioni (20.09.2021, ndr), non vi era nessun nome, nessun fatto che potesse oggettivamente far risalire alla sua identità, salvo però, la sua parziale descrizione: “[...] Allora, questa persona che è venuta, ERA UNA PERSONA ALTA, INNANZITUTTO, POTEVA AVERE TRENTA - TRENTACINQUE, E AVEVA UN PO' DI BARBA, E NON MI RICORDO SE ERA STEMPIATO [...] Cioè, se gli mancavano tutti i capelli, oppure [...] Non mi ricordo se era stempiato, perché aveva un berrettino in testa, ed era vestito con lo stesso [...]”³³.

Quindi, sebbene tale descrizione fosse generica, vi era però un dettaglio che avrebbe potuto essere sviluppato ai fini della identificazione.

Come si è detto, le sortite del soggetto al seggio erano state almeno due e, in una di queste, (quella di lunedì 21.09.2020, per intenderci), il soggetto non avrebbe potuto richiamare l'attenzione di SARACENO dalle finestre del cortile per come aveva fatto il giorno precedente, poiché queste erano state chiuse dal personale di vigilanza: “[...] **PERCHÉ POI IL LUNEDÌ È SPUNTATO UN'ALTRA VOLTA QUEL SOGGETTO, PERÒ NON ALLE FINESTRE, PERCHÉ LE FINESTRE ERANO CHIUSE, È ANDATO FUORI SARACENO [...]**”³⁴.

Da ciò, ipotizzando che lo stesso si fosse coordinato con SARACENO per fare in modo di essere raggiunto nel cortile del seggio, magari anche a mezzo di un contatto cellulare, venivano esaminati i tabulati alla ricerca di ulteriori evidenze.

In questo senso, la chiamata in uscita di 24 secondi dall'utenza di SARACENO verso l'utenza di LAGANÀ delle ore 10:08:26 (di cui al seguente grafico nr. 3) era assolutamente compatibile con la necessità di fare in modo che quest'ultimo fosse stato chiamato per sollecitare nuovamente GIUSTRA e convincerlo ad andare fino in fondo.

Dunque, per quanto ricavato logicamente dalle informazioni in possesso, il riscontro sui contatti avuti da SARACENO permetteva di rilevare che, proprio lunedì 21.09.2020, questi avesse avuto due distinti contatti con l'utenza 3408234684 in uso a tale Francesco LAGANÀ (detto Cisco), fidatissimo di CASTORINA e in relazione sentimentale con tale Eliana NOCERA³⁵, già citata in precedenza in questo scritto, poiché scrutatrice sostituita al seggio 184, proprio da Giuseppe SARACENO³⁶.




Grafico nr. 3. Contatti SARACENO-LAGANÀ di lunedì 21.09.2020

Assolutamente aderente al contesto investigativo, poi, quanto formulato dall'indagato a proposito del contenuto dell'incontro occorso con il LAGANÀ, palesatosi come emissario di CASTORINA.

Pertanto, collazionando questi dati, al fine di procedere alla sua individuazione, veniva sottoposto in visione all'indagato un album da cui egli effettivamente riconosceva l'effigie di Francesco LAGANÀ³⁷ come quella di colui che si era presentato al seggio e che gli aveva espressamente consegnato la busta con i nominativi dei soggetti che avrebbero dovuto essere censiti quali votanti: “[...] questa non la conosco! Questo se non sbaglio è quello che mi ha portato la busta! [...]” il 2 (due)! [...] sì! E che c'era...che c'è stato pure nella segreteria! [...] non è stato molto là! Era proprio perché era fuori dalla finestra! E se ne è andato [...]mi ha portato questa busta e

³³ Vedasi pag. 59 INTERROGATORIO DI GARANZIA GIUSTRA

³⁴ Vedasi pag. 84 INTERROGATORIO DI GARANZIA GIUSTRA

³⁵ Vedi infra pag. 13

³⁶ All. 9 - (nota di composizione dei pagamenti)

³⁷ All. 10 (album foto)

*mi ha detto: qui ci sono i nominativi cerca di metterli tutti poi durante la giornata! Dice: tramite Saraceno poi ... poi ci aggiorna! [...]*³⁸.

C1) Dettaglio contatti CASTORINA-LAGANÀ

Cospicuo anche il novero dei contatti telefonici (3088) tra Francesco LAGANÀ e Antonino CASTORINA, censiti per le utenze in uso agli stessi nel lasso temporale che va dal 09.12.2018 al 06.12.2020.




Grafico nr. 4. Contatti CASTORINA-LAGANÀ. Periodo 09.12.2018 – 06.12.2020

C2) Evidenze fonti aperte.

Così come sono altrettanto numerose le occasioni che ritraggono Francesco LAGANÀ e Antonino CASTORINA insieme.

I due, infatti, condividerebbero la loro militanza politica, compendiate per LAGANÀ nella sua attuale carica di consigliere comunale del Comune di Calanna (RC), già candidato a sindaco con la lista "Calanna Democratica". Interesse per la politica maturato anche durante gli studi universitari, con due mandati consecutivi come rappresentante degli studenti (tra i più votati dell'intero ateneo raggiungendo 1391 preferenze complessive e raggranellando il maggiore risultato dentro il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia).

...".

Dunque tre sono gli elementi di riscontro alle dichiarazioni di Giustra:

- 1) L'esistenza di un pregresso rapporto di amicizia e di comune militanza politica tra Castorina e Laganà, accertato sulla scorta di acquisizioni da fonti aperte;
- 2) La presenza di un rilevantisimo numero di contatti telefonici tra Laganà e Castorina, compreso il periodo elettorale;

³⁸ Vedasi pag. 27 INTERROGATORIO DEL 28.12.2020 - GIUSTRA

- 3) La presenza di un contatto telefonico tra Laganà e Saraceno alle ore 10:08 del 20 settembre 2020 ovvero in un giorno ed in un orario perfettamente compatibile con il racconto di Giustra in ordine alla dinamica della consegna della “busta” con i nominativi degli elettori della Sezione nr. 184.

In via conclusiva, e sempre in un’ottica di verifica delle dichiarazioni rese da Giustra Carmelo, nella nota di P.g. del 20.1.2021 si effettua una valutazione complessiva dell’esistenza di contatti telefonici di tutto il gruppo degli indagati facenti capo a Castorina.

Non solo emergevano contatti tra tutti i soggetti menzionati da Giustra, nel periodo pre e post elettorale, in maniera trasversale ma soprattutto, nella giornata del 19.9.2020 (ovvero nel giorno in cui si verifica la perdita della sezione della 172 e l’“accaparramento” della sezione nr. 184) la dinamica dei contatti telefonici pare ricalcare perfettamente lo svolgimento dei fatti per come narrati dall’indagato Giustra.

Di seguito si riporta uno stralcio della nota più volte citata:

“... ”

ANALISI DEI CONTATTI DEL GRUPPO

A compendio dei contatti intercorrenti i soggetti in narrativa, si allega il grafico fornito dal dato storico relativo al periodo che va dal 09.12.2018 – 08.12.2020.

Interessante, all’uopo, il dettaglio dei contatti prodotti anche in maniera trasversale tra i soggetti stessi, prima ancora che con CASTORINA che, comunque, appare come collettore finale per tutti loro, a comprova di una sostanziale gerarchia dei rapporti.






Grafico nr. 6. Contatti del gruppo. Periodo 09.12.2018 – 08.12.2020

E) La *timeline* dei contatti del 19.09.2020³⁹.

Un apporto assai interessante ai riscontri suggeriti dall'indagato era fornito dal susseguirsi degli eventi del pomeriggio del 19.09.2020, quando, all'atto del mancato insediamento di GIUSTRA alla 172, si assisteva ad un complesso meccanismo di reazione messo in moto dal gruppo facente capo a CASTORINA.

In quei frangenti, era verosimile che vi dovessero essere necessari contatti tra i soggetti coinvolti.

Ed è proprio partendo da questo assunto che, incrociando quei dati, fosse possibile ricostruire una logica evoluzione della vicenda.

Ovvio che, tale analisi, non avrebbe avuto degna compiutezza se si fosse esclusa l'utenza di Serena MINNITI, poiché era abbastanza facile presupporre la sua funzione di tramite, attesa la sua qualità di segretaria del consigliere.

In effetti, come è agevole dedurre da una contestuale lettura dell'allegata *timeline* dei contatti del gruppo (*vedasi allegato 13*), alle ore 16:01:36 di quel giorno (ora in cui il seggio 172 era stato legittimamente aperto e dunque era presumibile che GIUSTRA ne fosse appena venuto al corrente), vi erano due primi tentativi di contatto da GIUSTRA a CASTORINA, poi seguiti da una chiamata di 36 secondi delle 16:01:59 verso l'utenza in uso alla MINNITI.

CASTORINA provava quindi invano a ricontattare GIUSTRA, mentre la MINNITI riusciva comunque a sentirsi con D'ASCOLA qualche minuto più tardi, alle 16:03:04 durante una conversazione durata 149 secondi.

³⁹ All. 14

Seguivano una serie di tentativi da CASTORINA a GIUSTRA (dalle 16:03:24 alle 16:08:32) poi culminati in una breve conversazione di 13 secondi alle 16:11:00 (laddove era ipotizzabile che CASTORINA stesse avvertendo di essere giunto sul posto).

Ancora, alle successive ore 16:12:20, CASTORINA chiamava MORELLI intrattenendosi per 72 secondi, mentre la MINNITI ricontattava GIUSTRA alle ore 16:13:58 per 83 secondi.

Interessanti anche i ripetuti contatti di CASTORINA con MORELLI dalle 16:31:28 alle 18:31:59 (22 contatti) intervallati da una telefonata da CASTORINA e LAGANÀ di 34 secondi alle 16:34:07, e da un paio di ulteriori chiamate tra GIUSTRA e MORELLI, rispettivamente di 44 secondi alle 17:11:12 e di 19 secondi alle 17:56:31, (allorquando la questione doveva già essere stata accomodata).

Quanto sopra descritto deponava quindi per un contesto capillare di scambio di informazioni (e probabilmente anche di distribuzione di compiti) tra i vari soggetti del gruppo, ivi compresa Serena Carmela MINNITI, la cui posizione risultava essere assolutamente centrale, come del resto risulterebbe plasticamente anche dal grafico nr. 7 che segue, laddove sono posti in relazione i contatti tra le utenze del gruppo, nel periodo che va dal 09.12.2018 – 08.12.2020.




Grafico nr. 7. Contatti del gruppo. Periodo 09.12.2018 – 08.12.2020

3. LA VICENDA DELLA PRESIDENZA DALLA COMMISSIONE ELETTORALE DEL COMUNE. LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI.

Come si è ampiamente illustrato nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari del 9.12.2020 (ved. pag. 35 e ss. paragrafo 3 "La nomina dei Presidenti di seggio. La vicenda della sezione elettorale nr. 172"), in forza della delega conferita dal Sindaco all'indagato Castorina, in violazione dell'art. 20 D.P.R. 570/1960 (delega, peraltro, rinvenuta solo in momento successivo e priva di numero di protocollo), per la nomina dei presidenti

dei seggi elettorali, Castorina provvedeva alla nomina di 41 presidenti di seggio che, anche dopo la revoca della predetta delega da parte del Sindaco (una volta che veniva segnalata la sua illegittimità), venivano da quest'ultimo, comunque, in massima parte confermati.

La prosecuzione dell'attività investigativa dopo l'emissione della predetta ordinanza cautelare ha fatto emergere come "il piano" dell'indagato Castorina per l'alterazione delle competizioni elettorali in esame fosse partito ben prima dell'agosto 2020 (momento in cui si avviano le procedure di nomina dei presidenti di seggio) ma avesse avuto inizio già nel gennaio 2018, momento in cui, per come si dirà da qui a breve, Castorina faceva ingresso all'interno della Commissione elettorale del Comune di Reggio Calabria, in maniera del tutto illegittima.

Si tratta della vicenda compendiata nei capi di imputazione 4, 5 e 6 asseritamente commessi dall'indagato Castorina in concorso con Delfino Demetrio (capi 4) e Covani Antonino (capi 5 e 6); per il solo capo 5 è avanzata richiesta cautelare dal P.M.

La vicenda sussunta nei predetti capi di imputazione va ricostruita nei termini che seguono.

Va operata innanzitutto una premessa, in punto di diritto, sulla costituzione ed il funzionamento della Commissione elettorale del Comune. La normativa di riferimento è contenuta negli **artt. 12 e segg. del D.P.R. 223/1967 (Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)**.

Vengono in rilievo, in particolare, i seguenti articoli:

Art. 12

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2° (20)

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successive all'elezione del sindaco e della Giunta municipale elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. (18) La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni. (19)

(18) Comma così modificato dall'art. 26, comma 3, lett. a), L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e, successivamente, dall'art. 10, comma 2, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005.

(19) Comma sostituito dall'art. 26, comma 3, lett. b), L. 24 novembre 2000, n. 340, a decorrere dal 1° gennaio 2002 e dall'art. 10, comma 3, L. 21 dicembre 2005, n. 270, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e, successivamente, così modificato dall'art. 3-quinquies, comma 2, D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 gennaio 2006, n. 22.

(20) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 13

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6° (22)

Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età (21).

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in

sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

(21) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 4, L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(22) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 14

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10° (25)

La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato. (23)

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente. (24)

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

(23) Comma così modificato dall'art. 26, comma 5, lett. a), L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(24) Comma così modificato dall'art. 26, comma 5, lett. b), L. 24 novembre 2000, n. 340, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

(25) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 15

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12 commi 11°, 12°, 13° e 14° (26)

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, è in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

(26) Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, l'art. 2, comma 30, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

La normativa sopra riportata prevede, dunque, che:

- la Commissione elettorale sia eletta dal Consiglio comunale alla prima seduta dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta;
- la Commissione è composta dal Sindaco, da 3 consiglieri effettivi e 3 supplenti (8 nei comuni più grandi);
- la Commissione è presieduta sempre dal Sindaco; in mancanza, la presidenza va ad un assessore delegato o all'assessore più anziano;
- quanto al suo funzionamento, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione la commissione può funzionare anche con 3 o 4 componenti;
- i membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei membri effettivi;
- quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio Comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza.

Ai fini che qui interessano, occorre sottolineare come la normativa sopra citata, pertanto, non preveda, in alcuna sua parte, la sostituzione del singolo componente della Commissione elettorale, ma, esclusivamente, la sostituzione del membro mancante con il supplente nominato al momento della costituzione della Commissione e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, la decadenza dell'intera Commissione (sul punto vedi anche Consiglio di Stato - Adunanza generale, parere 31.8.1967 n. 969 secondo cui il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un nuovo componente in sostituzione, di quello effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede alla rinnovazione totale dell'organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio).

Ciò che è accaduto presso il Consiglio comunale di Reggio Calabria nel 2018, invece, è l'esatto opposto di quanto previsto nella normativa appena citata in quanto:

- al venir meno di un solo componente della Commissione si procedeva alla sua sostituzione con Castorina;
- Castorina finiva addirittura per presiedere la Commissione pur non essendo assessore né tantomeno delegato dal Sindaco.

Ma vi è di più: proprio in alcune sedute presiedute da Castorina si assumevano decisioni rilevanti per lo svolgimento delle elezioni del 20/21 settembre 2020: si provvedeva, cioè, alla nomina di una quota parte di scrutatori per le elezioni comunali in violazione del criterio previsto dal regolamento della Commissione medesima, ovvero quello del sorteggio. Ed ancora, si decideva altresì in quali sezioni elettorali collocare i predetti scrutatori tanto che si giungeva al paradosso per cui vi erano interi seggi elettorali composti da soggetti legati da vincoli di parentela. Emblematico è il caso della sezione nr. 172 ove, sempre su nomina di Castorina, erano stati assegnati Giustra come presidente di seggio oltre che il fratello e la sorella di Giustra come scrutatori.


Occorre ricostruire gli accadimenti con ordine e sulla scorta delle acquisizioni documentali poste in essere dagli agenti della DIGOS presso gli Uffici del Comune di Reggio Calabria compendiate nella nota di P.g. nr. 712/2020/ DIGOS di prot. del 17.12.2020.

In via preliminare, sulla Commissione elettorale del Comune di Reggio Calabria, si accertava che la Commissione era stata costituita con delibera nr. 7 del 24.11.2014 (all'indomani dell'elezione del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del precedente consiglio) ed era composta dai consiglieri di maggioranza Imbalzano Emiliano e Marra Vincenzo e dal consigliere di minoranza Dattola Luigi nonché da tre supplenti, due per la maggioranza (Quartuccio Filippo e Mauro Riccardo) ed uno per la minoranza (Ripepi Massimo Antonio).

Dall'analisi dei verbali riferiti agli anni precedenti si appurava come la Commissione fosse stata presieduta dal Sindaco in una sola occasione (la seduta del 29.1.2015) mentre in tutti gli altri casi era presieduta da un assessore delegato dal Sindaco, sebbene non venisse rinvenuto alcun atto di delega formale.

Con **nota n. 0092091 di prot. emessa in data 12.6.2017** (indirizzata, tra gli altri, all'allora Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino e, per conoscenza, al Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà) Marra Vincenzo, consigliere comunale in seno a precedente Consiglio Comunale e, come si è detto, componente della Commissione elettorale, manifestava la propria volontà di dimettersi da componente della predetta Commissione.

Di seguito si riporta la nota in questione, acquisita dalla P.g.:





**CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
GRUPPO PD**

COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA

12/09/2017 - Arrivo
PROTOCOLLO N.0002001
Fascicolo / Titolare: 02/04//

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dimitrio Delfino

Al Presidente della Commissione Toponomastica
Prof. Giuseppe Cantarella

Al Capogruppo PD
Avv. Antonino Castorina

E.p.c. Al Sindaco del Comune di Reggio Calabria
Avv. Giuseppe Falcomata

E.p.c. Al Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva

SEDE

Oggetto: dimissioni da componente commissioni Toponomastica e Feste Patronali

Il sottoscritto Marra Vincenzo Consigliere Comunale del gruppo PD, comunica le proprie dimissioni da componente della commissione toponomastica ed elettorale, non potendo più dedicare tempo e dedizione, che il ruolo di componente delle due commissioni richiede per impegni professionali.

Cordiali Saluti

Il Consigliere Comunale PD
Vincenzo Marra

È appena il caso di sottolineare come le predette dimissioni appaiano quantomeno poco comprensibili posto che si tratta di una Commissione che non comportava un particolare aggravio di impegni per i membri essendo previste due o al massimo tre riunioni annue.

Effettivamente anche il capo di Gabinetto del Sindaco, Avv. Puglia Gianpaolo, escusso a s.i.t., riferiva che il Marra si era dimesso per i troppi impegni ed aggiungeva, come gli era parso strano dato che la commissione elettorale si riuniva, appunto, un paio di volte all'anno (cfr. verbale di s.i.t. del 16.12.2020 che si riporterà integralmente a breve).

A questo punto, l'indagato Castorina con **nota di prot. 8095 del 17.1.2018** (indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale Delfino e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto del Sindaco Avv. Puglia) comunicava sua sponte che, a seguito delle dimissioni di Marra, avrebbe preso parte alle riunioni della commissione elettorale, rimanendo *"in attesa degli atti consequenziali e relativi alla mia partecipazione alla commissione di cui in oggetto data l'imminenza delle elezioni politiche 2018"*.

Di seguito si riporta la nota a firma dell'indagato:

REGGIO CALABRIA
16.01/2018



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO
REGGIO CALABRIA

• AL Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Demetrio Delfino
c.p.c. Al Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Reggio Calabria
Avv. Gianpaolo Puglio
L. 55


OGGETTO: COMMISSIONE ELETTORALE COMUNE REGGIO CALABRIA INDICAZIONE COMPONENTE – COMUNICAZIONI CAPOGRUPPO PARTITO DEMOCRATICO REGGIO CALABRIA

Illustre Presidente,

In relazione alle dimissioni da componente della commissione Elettorale del dott. Enzo Marra che si allega alla presente ed in ottemperanza al regolamento vigente comunico in attesa di nuove determinazioni da parte del gruppo che rappresento, che prenderò parte io alle riunioni della commissione elettorale.

Rimango in attesa degli atti consequenziali e relativi alla mia partecipazione alla commissione di cui in oggetto data l'imminenza delle elezioni politiche 2018.

Cordiali saluti,


Avv. Antonino Castorina
Capogruppo Pd Comune Reggio Calabria
16.01.2018

Delfino Demetrio, all'epoca Presidente del Consiglio comunale, prendeva atto della nota del Castorina e, di fatto, nominava quest'ultimo, con nota n. 8692 di prot. di data 17.1.2018, componente della predetta Commissione (tanto è vero che da quel momento Castorina Antonino prenderà costantemente parte alle riunioni della Commissione elettorale).



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA
17/01/2018 - Interno
PROTOCOLLO N 0001602
Fascicolo: / Titolo: 02/04//

Al Dirigente Anagrafe
Dott.ssa Lorenzana Pace

Allo Responsabile Servizio Elettorale
Dott.ssa Teresa Motta

Al Sindaco
E.p.c. Avv. Giuseppe Falcomatà

e.p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Demetrio Delfino

SEDE:

Oggetto: Sostituzione componente Commissione Elettorale

Vista la nota prot. 92091 del 12/06/2017, con la quale il consigliere Vincenzo Marra si dimette da componente della commissione Elettorale, vista la nota prot. 8095 del 17/01/2018 si comunica che alle sedute della commissione Elettorale prenderà parte il consigliere Antonino Castorina.

Cordiali Saluti

Il Presidente del Consiglio Comunale

(Demetrio Delfino)

A questo punto, senza che alla nota di Castorina e a quella di Delfino, facesse seguito alcun atto ulteriore da parte dei consiglieri comunali competenti, l'indagato iniziava a comporre la Commissione elettorale per tutte le riunioni della commissione del 2018 (verbale del 22 senza specificazione del mese) e del 2019 (24.1.2019, 3.5.2019 entrambe presiedute dal vice sindaco Armando Neri).

È evidente come la mera "nomina" di Delfino non potesse essere efficace in ordine alla formazione della Commissione elettorale, la nomina dei cui componenti spetta al Consiglio Comunale all'atto del suo insediamento e tale nomina, certamente, non poteva avvenire per effetto della determinazione di un singolo.

Sempre senza alcuna "ratifica" dell'operato dell'indagato e senza l'adozione di alcun atto formale da parte dei pubblici ufficiali competenti, nel 2020, non solo Castorina continuava a presiedere illegittimamente la commissione elettorale del Comune ma assumeva altresì la qualifica di Presidente (ved. delibere del 3.1.2020, 6.3.2020 e 28.8.2020).

Per come si evince dai verbali delle riunioni del 2020, la Presidenza della Commissione in capo a Castorina avveniva a seguito di "delega del Sindaco", dicitura espressamente annotata dal Segretario della Commissione, redigente il verbale ovvero l'odierno indagato Covani Antonino.

Per come si dà atto nell'annotazione di P.g. sopra citata, nessun atto di delega del Sindaco a Castorina è stato mai rinvenuto in atti.

Viceversa, per come si ricostruisce nell'annotazione di P.g. del 25.11.2020 (vedi anche nota del Servizio Staff Sindaco n. 217636 di prot., di data 22.12.2020), per le riunioni precedenti al 2020, presiedute da altri componenti del Consiglio comunale (ad esempio Anghelone), veniva regolarmente rinvenuta la delega del Sindaco (ved. deleghe del 23.3.2016, 10.11.2016), segno, questo, che non esisteva alcuna prassi nel senso di permettere a chicchessia di presiedere la Commissione senza delega del Sindaco.

In ogni caso, anche se la delega vi fosse stata, si sarebbe verificata una palese violazione della normativa che, per come sopra evidenziato, prevede che *“qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano”*. È necessario ribadire come Castorina, all'epoca, non fosse assessore.

Sulla procedura di nomina dell'indagato Castorina quale membro, prima, e presidente, poi, della Commissione elettorale del Comune venivano sentiti i soggetti coinvolti ovvero sia l'allora Presidente del Consiglio Comunale Delfino Demetrio (che peraltro ha sottoscritto la nota sopra riportata di *“ratifica”* dell'ingresso di Castorina nella Commissione elettorale) sia il Sindaco di Reggio Calabria - all'epoca ed attuale - Falcomatà Giuseppe, nonché il Capo di Gabinetto del Sindaco, Puglia Gianpaolo cui tutte le note sopra citate erano indirizzate.

Il Delfino, nel corso delle dichiarazioni rese dinanzi al P.M. (poi interrotte essendo emersi elementi di reità a carico dello stesso), in sostanza, tentava di sminuire la propria condotta, evidenziando come la nota a sua firma del 17.1.2018, con la quale si consentiva al Castorina di entrare a far parte della Commissione elettorale, *“fosse stata predisposta dall'Ufficio Consiglio, sicuramente dalla dott.ssa Libero, responsabile dello stesso”*

Escussa, nella medesima data del 16.12.2020, la dott.ssa Libero negava di aver predisposto la predetta nota, precisando che *“mai avrei potuto scriverla posto che il consiglio comunale aveva nominato, oltre i componenti effettivi, anche i supplenti”*.

Di seguito si riporta il verbale di **s.i.t. rese dall'indagato Delfino Demetrio:**

Il giorno 16.12.2020 alle ore 11.45, negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – via S. Anna Il Tronco, Palazzo Ce.Dir in relazione al procedimento di cui in epigrafe, innanzi al Procuratore della Repubblica dr. Giovanni Bombardieri, Pubblico Ministero dott. Gerardo Dominijanni e dott. Paolo Petrolo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il dirigente della Digos dott. Nicodemo Liotti, Isp. Su. Ferdinando Spagnolo e Sovr. Ca. Leonardo Patitucci, è presente:

- **DELFINO DEMETRIO** nato a Reggio Calabria il 6.1.1974, ivi res. alla Via Petrillina 43

Il teste viene avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità che assume chi nega il vero o afferma il falso. Il presente verbale è redatto in forma riassuntiva.

A.D.R. nella precedente consiliatura ero Presidente del Consiglio Comunale; alle ultime elezioni sono stato rieletto nella lista civica Reggio Coraggiosa art. Uno e sono stato nominato assessore alle Politiche Sociali

L'Ufficio pone in visione al DELFINO i seguenti documenti:

- 1) delibera n. 7 del 24.11.2014 relativa alla nomina dei componenti della commissione elettorale comunale;
- 2) nota n. 8095 di prot. del 17.1.2018 diretta al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Puglia quale capo di Gabinetto del Sindaco; nota con cui Castorina in qualità di Capo Gruppo PD del Comune di Reggio Calabria comunicava, attese le dimissioni del consigliere Marra Vincenzo da componete della Commissione Elettorale Comunale di cui alla delibera n. 7 del 24.11.2014, il suo subentro in tale organismo;

ADR quando ricevo la predetta nota io ne prendo atto e la comunico all'Ufficio Consiglio – Commissioni - Determine affinché procedesse con gli atti consequenziali ed in particolare la predisposizione di una delibera che consentisse il cambio così che Castorina potesse divenire componente della commissione elettorale comunale;

A domanda del dott. Dominijanni il Delfino risponde che non ricorda in base a quale disposizione di legge ciò potesse accadere

ADR non ricordo cosa successe dopo questa lettera di Castorina che io ho girato ed in particolare se Castorina cominciò a far parte della Commissione.

A questo punto i PP.MM invitano il sig. Demetrio Delfino a voler bene rammentare le circostanze potendosi configurare nei suoi confronti estremi di reato;

Il Delfino ribadisce di non ricordare quanto successo

A questo punto l'Ufficio pone in visione al Delfino la nota a sua firma del 17.1.2018 n. 8692 indirizzata alla dirigente anagrafe dott.ssa Loredana Pace, resp. servizio elettorale Teresa Motta, al Sindaco Giuseppe Falcomatà ed a se stesso;

ADR la firma sulla predetta nota è la mia;

A questo punto i PP.MM chiedono a che titolo il Castorina viene fatto partecipare alla seduta della commissione ed in base a quale norma;

Il Delfino risponde di non ricordare la norma in base alla quale Castorina subentrava a Marra.

Domanda: come mai i componenti della Commissione elettorale comunale vengono nominati dal consiglio comunale mentre lei designa direttamente e personalmente il Castorina?

Delfino risponde: voglio precisare che non ho nominato io Castorina ma ho comunicato che alle sedute della commissione elettorale avrebbe preso parte il consigliere Castorina; non so dare spiegazioni al contenuto di questa nota a mia firma atteso che come ella mi rende ora edotto, in base alla normativa in materia DPR 20.3.1967, n. 223 non è possibile procedere a sostituzione del membro effettivo se nella Commissione vi sono componenti, effettivi e supplenti, in numero superiore rispetto a quello richiesto per la validità delle riunioni.

A questo punto i PP.MM sospendono il verbale potendo emergere a carico del Delfino estremi di reato in particolare quello di cui all'art. 323 cod. pen.

Lo avvertono che a seguito delle sue dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti. Lo invitano a nominare un difensore di fiducia. Il Sig Delfino dichiara: mi riservo di nominarlo.

I PP.MM ne prendono atto ed interrompono il verbale


A questo il Sig. Delfino vuole aggiungere che la lettera del 17.1.2018 è stata predisposta dall'Ufficio Consiglio, sicuramente dalla dott.ssa Libero, responsabile dello stesso.

Di seguito si riportano altresì le dichiarazioni, rese sempre il 16.12.2020, da Libero Teresa Maria, responsabile dell'Ufficio Giunta/Consiglio/determine/commissioni del Comune di Reggio Calabria la quale ha sostanzialmente smentito la paternità dell'atto di nomina di Castorina:

Il giorno 16.12.2020 alle ore 13.24, negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – via S. Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir in relazione al procedimento di cui in epigrafe, innanzi al Pubblico Ministero dott. Gerardo Dominijanni e dott. Nunzio De Salvo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il dirigente della Digos dott. Nicodemo Liotti, Isp. Su. Ferdinando Spagnolo e Sovr. Ca. Leonardo Patitucci, è presente:

- **LIBERO TERESA MARIA** nata a Reggio Calabria il 23.7.1960, ivi res. alla Via Nazionale n. 245A Pellaro

Il teste viene avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità che assume chi nega il vero o afferma il falso. Il presente verbale è redatto in forma riassuntiva.



A.D.R. sono la responsabile dell'Ufficio Giunta/Consiglio/determine/commissioni del Comune di Reggio Calabria dall'ottobre 2014 (dall'elezione del sindaco) ad oggi.

L'ufficio pone in visione la delibera di nomina della commissione elettorale del 2014

ADR. Confermo il contenuto della delibera di nomina della commissione elettorale del 2014. Ho predisposto io la minuta della delibera a seguito dei risultati della seduta del Consiglio.

L'ufficio pone in visione la nota a firma del Consigliere Giuseppe Marra del 12.06.2017 con la quale egli si dimette da componente della commissione elettorale comunale.

ADR non ho avuto cognizione di detta nota che, peraltro, non era diretta a me.

L'ufficio pone in visione nota del consigliere comunale Castorina del 16.01.2018, con la quale il Consigliere dichiarava di prendere parte alla commissione elettorale al posto di Marra.

ADR: non ho mai avuto cognizione di detta nota.

L'ufficio pone in visione la nota del 17.01.2018 a firma del Presidente del Consiglio Comunale DELFINO, nella quale comunica alla dott.ssa Pace, alla Signora Motta, al Sindaco ed a se stesso, che, al posto di MARRA Vincenzo, prenderà parte alla Commissione elettorale Castorina e chiede se è stata da lei predisposta.

ADR: Non è stata da me predisposta e non ne conosco il contenuto, di cui ne prendo cognizione adesso. Aggiungo che mai avrei potuto scriverla posto che il consiglio comunale aveva nominato, oltre i componenti effettivi, anche i supplenti. Aggiungo, inoltre, che il format non è quello da me utilizzato per la predisposizione delle note.

L'ufficio fa presente alla dottoressa Libero che quest'oggi il dott. DELFINO ha dichiarato che la nota prot. 8692 del 17.01.2018 è stata da lei predisposta.

ADR: Ne prendo atto, ma ribadisco di non averla mai predisposta.

ADR i verbali della commissione elettorale non li tengo io.

Letto, confermato e sottoscritto in luogo e data cui sopra alle ore 13.56.

Quanto alle dichiarazioni del Sindaco Falcomatà egli, in sostanza, dichiarava:

- di ricordare che Marra si era dimesso dalla Commissione elettorale per impegni lavorativi;
- di non avere conoscenza delle due note a firma di Castorina e di Delfino;
- di aver saputo che Castorina era membro della Commissione elettorale ma non di conoscere le circostanze che avevano portato alla sua nomina (se fosse originaria o in subentro);
- di non aver delegato Castorina alla Presidenza della Commissione elettorale.

Il Sindaco riferiva, inoltre, le circostanze che avevano condotto al rilascio di delega a Castorina per la nomina dei presidenti di seggio e alla successiva revoca della delega, sostanzialmente sostenendo di essersi affidato in buona fede all'operato di Castorina.

Di seguito si riporta il verbale di s.i.t. rese dal Sindaco Falcomatà:



Il giorno 18.1.2021 alle ore 15.20, negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – via S. Anna Il Tronco, Palazzo Ce.Dir in relazione al procedimento di cui in epigrafe, innanzi al Pubblico Ministero dott. Giovanni Bombardieri procuratore della Repubblica, Gerardo Dominijanni Procuratore della Repubblica Aggiunto, Paolo Petrolo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, è presente:

- **FALCOMATA' GIUSEPPE** nato a Reggio Calabria il 18.9.1983, ivi res. alla Via Licandro n. 13


Il teste viene avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità che assume chi nega il vero o afferma il falso.

L'Ufficio pone, preliminarmente, in visione al Falcomatà la nota n. 92091 di prot., di data 12.6.2017, con cui il consigliere Marra rassegnava le proprie dimissioni, tra l'altro, da componente della Commissione elettorale comunale.

ADR Ricordo che il Marra mi prospettò problematiche nel senso che, per ragioni lavorative, non riusciva a conciliare il suo orario di lavoro con gli impegni nelle predette commissioni. Io parlai con il datore di lavoro del Marra per verificare la possibilità che il Marra potesse dedicare maggior tempo all'attività politica ed il primo mi disse che non aveva problemi, ma che ciò doveva avvenire nel tempo in cui il predetto Marra non fosse impegnato nella sua attività lavorativa

L'Ufficio pone in visione al Falcomatà la nota n. 8095 di prot., di data 17.1.2018

ADR non ricordo se tale nota sia stata portata alla mia attenzione, né ricordo la problematica relativa all'ingresso del Castorina nella commissione elettorale comunale.



1



L'Ufficio pone in visione al Falcomatà la nota n. 8692 di prot., di data 17.1.2018

ADR non ricordo se tale nota sia stata portata alla mia attenzione, né ricordo la relativa problematica.

ADR non credo di aver mai delegato Castorina Antonino a presiedere la Commissione Elettorale comunale. Io ricordavo che Castorina facesse parte della predetta Commissione, anche se non ricordavo le modalità della sua nomina (se originaria o in subentro).

ADR nessuno mi ha mai segnalato la presenza del Castorina all'interno della Commissione Elettorale.

ADR a memoria non ricordo di aver mai presieduto la Commissione Elettorale comunale; solo recentemente ho provveduto a presiederla.

ADR solitamente la commissione elettorale per verificare la mia disponibilità a partecipare quale presidente o a delegare qualcuno si informa sulla mia disponibilità per il giorno in cui fissare la convocazione. Peraltro ciò è avvenuto recentemente in quanto sono stato informato, dall'ufficio elettorale, della necessità di riunione della commissione ed ho dato la mia disponibilità a presiedere la riunione che si è svolta lo scorso lunedì. Ciò non ricordo sia avvenuto in precedenza, in relazione alle riunioni relative alle ultime elezioni, né ricordo di aver delegato qualcuno a presiedere la commissione.

L'Ufficio pone in visione al Falcomatà la delega per la nomina dei presidenti di seggio rilasciata al Castorina

ADR ricordo che eravamo all'inaugurazione dell'illuminazione del Parco Lineare Sud. Castorina mi disse che vi erano problematiche e che, in qualità di componente della commissione elettorale, poteva dare una mano. Mi pare che mi abbia portato la delega proprio alla predetta inaugurazione e la stessa delega mi venne portata personalmente dal Castorina. Non ho dato peso al fatto che la delega fosse priva di intestazione. Della delega ne avevamo parlato ed io dissi a lui di verificare se si poteva fare. La sera stessa l'Avv. Albanese, P.O. del mio Staff, mi disse che la delega non si poteva fare e, di conseguenza, ho provveduto ad adottare un provvedimento di annullamento.

ADR non ho chiamato nell'immediatezza Castorina per dirgli che mi aveva fatto firmare un atto (la delega) che non si poteva fare; ne abbiamo parlato solo successivamente, incidentalmente, ma ho ritenuto che lo stesso non lo avesse fatto per danneggiarmi.

L'Ufficio evidenzia le dichiarazioni rese in data 15.12.2020 dall'Avv. Eleonora Albanese con riferimento alle modalità di firma ed emissione di provvedimenti da parte del Sindaco



Risposta: ho firmato la delega in favore del Castorina in quanto mi sono fidato della sua buona fede poichè, come detto, mi aveva manifestato la volontà di collaborare con l'ufficio elettorale per la risoluzione delle problematiche di cui ho detto sopra;

ADR davo per scontato che il Castorina avrebbe provveduto alla protocollazione della delega.

ADR all'Ufficio elettorale non ho dato alcuna indicazione per la individuazione dei presidenti di seggio dopo l'annullamento delle nomine fatte da Castorina; anzi dissi alla dirigente Stracuzza di fare un avviso pubblico per la individuazione di tali presidenti ai fini della trasparenza delle nomine. Diedi indicazione alla Stracuzza di procedere ad un avviso pubblico. Rammento che già nel provvedimento di annullamento della delega al Castorina avevo dato indicazione che sarei rimasto in attesa della trasmissione da parte dell'Ufficio elettorale degli atti di delega da sottoporre alla mia firma. Non ho confermato le nomine fatte da Castorina, mi sono soltanto limitato a firmare le nuove nomine fatte dall'Ufficio elettorale.

L'Ufficio rappresenta l'impossibilità di procedere alle nuove nomine mediante avviso pubblico atteso che era già il 18 settembre ed il giorno dopo dovevano costituirsi i seggi elettorali con conseguente impossibilità di procedere ad un avviso pubblico

Risposta: l'indicazione che ricordo di aver dato era quella dell'avviso pubblico ed ho poi sottoscritto le deleghe che mi sono state sottoposte. Effettivamente prendo atto che per i tempi di realizzazione, così come mi vengono rappresentati, non si è proceduto ad avviso pubblico, ma non sono in grado di dire quali siano stati i criteri seguiti nella predisposizione delle nuove deleghe da me sottoscritte. Escludo categoricamente che mi sia stata rappresentata dalla Stracuzza o qualche altro soggetto la necessità di procedere a rinominare, con una sostanziale ratifica, le nomine svolte precedentemente dallo stesso Castorina.

L'Ufficio rappresenta che l'esame della documentazione ha consentito di rilevare la sostanziale coincidenza delle nomine oggetto di delega a firma del sindaco con le nomine precedentemente svolte dal Castorina.

Risposta: prendo atto di quello che mi si rappresenta, ma di questa circostanza non ne ero a conoscenza non avendola in alcun modo verificata. Posso, però, ribadire che nessuno mi ha rappresentato che stavamo procedendo a confermare le nomine precedentemente fatte da Castorina.

ADR non sono in grado di riferire in ordine ai criteri che sono stati seguiti dall'Ufficio elettorale per la scelta dei presidenti di seggio.

L'Ufficio rappresenta l'esistenza degli elenchi dei presidenti di seggio già utilizzati dalla Corte di Appello per l'originaria designazione e dai quali ben avrebbero potuto essere estrapolati in via automatica i nuovi nomi.



Risposta: ribadisco di non essere a conoscenza dei criteri seguiti dall'Ufficio elettorale nella individuazione dei presidenti.

ADR a quanto ricordo le deleghe furono portate al mio ufficio dal messo dell'ufficio elettorale e sottoposte alla mia firma dall'Avv. Albanese con la quale non abbiamo interloquito in relazione alla scelta dei presidenti di seggio.

ADR a quanto ricordo l'Avv. Albanese non mi informò della circostanza di sue interlocuzioni con il dott. Covani, responsabile dell'Ufficio Elettorale, né della presenza di quest'ultimo nei miei Uffici per la predisposizione dei nuovi atti di delega.

ADR confermo che non ricordo di aver visto né la nota prot. 8095 del 17.1.2018 con cui Castorina Antonino si autoindicava quale componente della Commissione elettorale diretta al Presidente del Consiglio Comunale e, per conoscenza, all'Avv. Puglia, mio Capo di Gabinetto, né quella del Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino del 17.1.2018 prot. 8692 indirizzata al Dirigente Anagrafe, Responsabile Servizio Elettorale e, per conoscenza, a me ed al Presidente del Consiglio Comunale con cui il Presidente stesso comunicava che alla sedute della commissione elettorale *"prenderà parte il consigliere Antonino Castorina"*

ADR davo per scontato che Castorina Antonino facesse parte della Commissione elettorale e, poichè so bene che i componenti della predetta commissione devono essere nominati dal Consiglio Comunale, sia i titolare che i supplenti, ritenevo che il Castorina ne facesse parte a tale titolo.

L'Ufficio da lettura della delibera n. 7 del 24.11.2014 di nomina dei componenti della Commissione Elettorale comunale in cui si è proceduto alla nomina dei componenti effettivi e supplenti tra cui non risulta Castorina Antonino.

Risposta: adesso che mi viene letto l'atto ricordo che si trattava della riunione di insediamento del Consiglio Comunale e prendo atto che Castorina non è stato nominato. ADR effettivamente non ricordo altre riunioni del Consiglio Comunale aventi ad oggetto la commissione elettorale. Come detto io, nel ritenere Castorina componente della commissione elettorale, ho fatto affidamento alla sua presentazione; effettivamente non ho verificato né la delibera di cui oggi mi è data lettura, né l'esistenza di ulteriori successivi verbali che potessero averlo nominato. Rappresento che quella elettorale, anche per il numero di riunioni minimo che comporta, rientra nell'ambito di tutte le mie attività che sono relative a numerosissimi adempimenti.

Spontaneamente dichiaro che, solitamente, sulle note che vengono portate alla mia attenzione, anche per conoscenza, appongo un visto o indico degli adempimenti che devono essere svolti.

L'Ufficio evidenzia al Falcomatà che l'Avv. Puglia, nel corso delle sit rese a questo Ufficio in data 16.12.2020, in relazione alla nota prot. 8095 del 17.1.2018 dichiarava *"ho sicuramente ricevuto la nota di cui sopra che ho portato a conoscenza del sindaco"*



Risposta: anche dopo che mi vengono lette le dichiarazioni del Puglia non ricordo tali circostanze, così come non ricordo di aver letto la nota n. 8692 di prot. di data 17.1.2018, del Presidente del Consiglio Comunale e me diretta per conoscenza.

ADR con Castorina ho rapporti soltanto di partito e di natura politica; con lo stesso non ho frequentazioni conviviali personali o familiari.

ADR l'Avv. Puglia è un mio amico ed ex collega di studio e, proprio in ragione di tale rapporto, all'epoca ebbi a nominarlo mio Capo di Gabinetto.

L'Ufficio da atto che alle ore 16:48 il Procuratore Bombardieri si allontana.

ADR credo che nei confronti di Covani Antonino siano state mosse contestazioni disciplinari di cui non conosco specificamente il tenore; attualmente vi è un nuovo responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data cui sopra alle ore 17:12

o / o /

Sull'ingresso di Castorina nella Commissione elettorale del Comune veniva altresì escusso il Capo di Gabinetto del Sindaco, avv. **Puglia Gianpaolo**, cui era peraltro indirizzata la nota del 17.1.2018 con cui Castorina comunicava il predetto insediamento.

Il teste riferiva di aver certamente ricevuto le note di Castorina e di Delfino e di averle portate all'attenzione del Sindaco, confermando che né lui né il Sindaco avevano assunto alcuna iniziativa.

Di seguito si riporta il verbale di s.i.t.:

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a redaction or a placeholder for a document.]

[Handwritten signature]



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Calabria

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

Il giorno 16.12.2020 alle ore 10.45, negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – via S. Anna Il Tronco, Palazzo Ce.Dir in relazione al procedimento di cui in epigrafe, innanzi al Procuratore della Repubblica dr. Giovanni Bombardieri, Pubblico Ministero dott. Gerardo Dominijanni e dott. Paolo Petrolo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il dirigente della Digos dott. Nicodemo Liotti, Isp. Su. Ferdinando Spagnolo e Sovr. Ca. Leonardo Patitucci, è presente:

- **PUGLIA GIANPAOLO** nato a Reggio Calabria il 12.6.1980, ivi res. alla Via Roma n. 5

Il teste viene avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità che assume chi nega il vero o afferma il falso.

Il presente verbale è redatto in forma riassuntiva.

A.D.R. sono stato Capo di Gabinetto del Sindaco dall'11.11.2015 al 31.12.2019; in questa data è venuto meno il contratto a causa dell'impossibilità dell'ente di stipulare contratti esterni ex artt. 90 e 110 TUEL;

L'Ufficio pone in visione al PUGLIA i seguenti documenti:

nota n. 8095 di prot. del 17.1.2018 diretta al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Puglia quale capo di Gabinetto del Sindaco; nota che Castorina in qualità di Capo Guppo PD del Comune di Reggio Calabria comunicava, attese le dimissioni del consigliere Marra Vincenzo da componente della Commissione Elettorale Comunale di cui alla delibera n. 7 del 24.11.2014, il suo subentro in tale organismo;

ADR. ho sicuramente ricevuto la nota di cui sopra che ho portato a conoscenza del Sindaco;

ADR siccome da prassi visionavo anche la posta diretta al Sindaco, probabilmente ho anche letto la nota con cui il consigliere Marra comunicava le sue dimissioni dalla predetta commissione, che la S.V. mi esibisce in visione, datata 12.6.2017;

ADR probabilmente, per le ragioni appena esposte, ho preso visione anche della nota n. 8692 di prot., di data 17.1.20289, con cui il Presidente del Consiglio Comunale comunicava il subentro del Castorina quale componente della Commissione Elettorale Comunale al posto del dimissionario Marra;

ADR Castorina non era un "uomo del Sindaco", ma del partito; il Sindaco era legato sotto il profilo personale e politico ad altri soggetti quali il vice sindaco Neri, Muraca Giovanni, Mauro Riccardo; il rapporto tra il Sindaco e Castorina era prettamente politico; il Sindaco spesso faceva "buon viso e cattivo gioco" in relazione alle iniziative del Castorina che, sotto il profilo politico, era un soggetto "esuberante";

ADR in relazione alle note poste in visione né io né il Sindaco abbia assunto determinazioni in tal senso; prendo atto della normativa di cui al DPR 20.3.1967 n. 223 che stabilisce come dimessosi un componente effettivo della commissione elettorale comunale, subentri il supplente;

Voglio spontaneamente aggiungere che mi spiace di aver letto delle condotte di Castorina e se me ne fossi accorto mi sarei sicuramente rivolto all'Autorità Giudiziaria.

ADR nessun atto a firma del Sindaco può non essere protocollato e non portare il logo del Comune; se la delega a Castorina per la nomina dei presidenti di seggio in surroga non porta l'intestazione e il protocollo del Comune non è stata formata all'interno dell'Ufficio.

ADR SE Castorina avesse portato alla mia attenzione atti con cui impegnava il Comune in assunzione di responsabilità, sicuramente avrei verificato e vagliato sotto il profilo giuridico tale richiesta.

Tutto ciò premesso in ordine alle procedure che hanno condotto al subentro di Castorina nella Commissione elettorale occorre analizzare quali siano stati gli effetti di tale incarico, sostanzialmente, auto attribuitosi dall'indagato stesso.

Dai verbali delle precedenti sedute della Commissione (prima dell'illegittimo insediamento di Castorina), emerge come la Commissione elettorale avesse scelto, per la nomina degli scrutatori, il criterio del sorteggio.

A partire dalla seduta del 3.5.2019 (presenti Neri in qualità di presidente e Castorina quale componente) non soltanto "scompare" il richiamo al criterio del sorteggio, ma non viene indicato alcun criterio in base al quale la Commissione avrebbe provveduto alla nomina degli scrutatori.

L'escussione di una serie di persone informate sui fatti consentiva di ricostruire le reali modalità di nomina degli scrutatori le quali, in definitiva, sono consistite nella chiamata diretta degli scrutatori ad opera di Castorina.

In primo luogo, la dirigente comunale Stracuzza Carmen, in data 17.12.2020, in sede di escussione a s.i.t., consegnava al P.M. una cartellina (oggetto di sequestro probatorio), consegnatale, a sua volta, da Putorti Mariella, dipendente della "Hermes Servizi Metropolitan s.r.l." ma distaccata presso il Servizio elettorale da diverso tempo.

La cartellina conteneva vari fogli manoscritti e riportante nella parte in basso a destra una etichetta adesiva con intestazione Città Metropolitana e l'indicazione del nominativo dell'Avv. Castorina.

A questo punto veniva sentita a **s.i.t. Putorti Mariella** (inizialmente senza l'assistenza del difensore e successivamente confermate alla presenza dello stesso in sede di interrogatorio dinanzi al P.M. in data 14.1.2021)

La teste illustrava le procedure relative al sorteggio degli scrutatori.

In particolare, durante la seduta della Commissione utile alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale comunale, si procedeva alla determinazione del numero necessario dei nominativi compresi nell'albo unico degli scrutatori e alla predisposizione di una graduatoria di altrettanti scrutatori supplenti attraverso l'utilizzo di un software il quale provvedeva a sorteggiare i predetti scrutatori, indicando anche il numero della sezione assegnata agli stessi.

La Putorti faceva comunque presente che il sorteggio non avveniva tra tutti coloro che risultavano iscritti all'albo degli scrutatori ma esclusivamente su coloro i quali avevano provveduto, entro il termine stabilito (che nel caso che qui occupa era il 20.8.2020) da un avviso del Comune, a presentare una dichiarazione di disponibilità a svolgere quelle funzioni.

La teste Putorti riferiva, tuttavia, che per le elezioni del 20/21 settembre 2020 la Commissione elettorale, nella persona di Castorina, optava per un sistema misto in cui una parte degli scrutatori veniva scelta da un elenco (contenuto nella cartellina consegnata dalla Stracuzza e sequestrata) predisposto dallo stesso indagato e consegnato alla dipendente Hermes. Castorina specificava che i soggetti contenuti nella lista dovevano essere nominati in alcune sezioni periferiche e tale nomina, per espressa direttiva di Castorina, doveva precedere il rituale sorteggio.

La Putorti dimostrava delle remore all'applicazione di una siffatta procedura e opponeva al Castorina l'assenza di una autorizzazione in tal senso del Responsabile dell'Ufficio elettorale, Covani Antonino; tuttavia, poco tempo dopo, fu lo stesso Covani a riconsegnare la stessa cartellina alla Putorti ordinando di procedere nei termini illustrati da Castorina.

La teste specificava che, per quanto illustrato da Castorina, i nominativi degli scrutatori provenivano non solo da quest'ultimo ma anche dai consiglieri uscenti Imbalzano, Dattola, Albanese e anche dallo stesso Sindaco.

La Putorti riferiva, infine, che provvedeva alla formazione dei seggi elettorali e alla nomina degli scrutatori secondo i criteri appena illustrati e solo per la parte residua si procedeva a sorteggio.

Di seguito si riportano le **s.i.t. di Putorti Maria**:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Calabria

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

Il giorno 17.12.2020 alle ore 13.41, negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria – via S. Anna Il Tronco, Palazzo C.e.Dir in relazione al procedimento di cui in epigrafe, innanzi al Pubblico Ministero dott. Gerardo Dominijanni – Procuratore Aggiunto, dott. Paolo Petrolo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, i dott. Liotti, Cipriano e Spagnolo della Digos di Reggio Calabria è presente:

- **PUTORTI MARIA** nata a Reggio Calabria il 26.06. 1960, ivi res. alla Via Pio XI 132

Il teste viene avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità che assume chi nega il vero o afferma il falso.

Si dà atto che l'attività in corso viene audio registrata.

Il presente verbale è redatto in forma riassuntiva.

ADR: sono dipendente della Hermes.

L'Ufficio pone in visione alla Putorti la cartellina consegnata dalla dott.ssa Stracuzzi di cui al verbale delle dichiarazioni rese da quest'ultima in data odierna:

ADR la Putorti riferisce di essersi occupata, tra l'altro, della "gestione degli scrutatori", sotto il profilo dell'inserimento dei dati:

ADR la Commissione elettorale comunale provvede alla nomina degli scrutatori; di tali scrutatori vi è un albo formato dai soggetti che ne hanno fatto domanda e che hanno i requisiti: tale albo risulta attualmente composto da circa 16.000 soggetti; prima delle elezioni viene fatto un avviso con cui si chiede agli iscritti all'albo di manifestare la disponibilità ad essere nominati; si fa un primo sorteggio per la nomina degli effettivi (886) ed un secondo sorteggio per i supplenti:

ADR la commissione ha la facoltà, per la nomina degli scrutatori, per quanto ne so, di nominare direttamente il singolo scrutatore; la commissione può stabilire di procedere al sorteggio integrale o ad un sorteggio misto;

ADR la Commissione elettorale, per le elezioni del 20721 settembre 2020, ha stabilito un sistema misto: Castorina mi ha portato la cartellina di cui sopra contenente vari fogli indicanti vari nominativi di soggetti che, secondo quanto riferitomi dallo stesso

Gerardo Dominijanni

[Handwritten signature]

Castorina, dovevano essere nominati quali scrutatori in una serie di sezioni periferiche; questi soggetti dovevano essere nominati scrutatori prima di effettuare il successivo sorteggio. Poiché io sono un'operatrice dissi al Castorina che, in assenza di autorizzazione del responsabile dell'Ufficio elettorale, non avrei potuto provvedere in tal senso. Successivamente tale cartellina mi venne nuovamente portata da Covani Antonino che mi disse di fare ciò che mi aveva chiesto Castorina;

ADR le richieste contenute all'interno della cartellina sono state portate tutte dal Castorina e quest'ultimo mi disse che provenivano da vari consiglieri quali Imbalzano, Dattola, Albanese ed anche dal Sindaco;

ADR effettivamente le sezioni indicate nei fogli di cui alla cartellina non sono sezioni periferiche;

ADR io ho provveduto ad inserire i nominativi indicati nei fogli di cui sopra per la composizione dei seggi elettorali indicati sempre nei predetti appunti manoscritti e secondo il contenuto degli stessi; quindi, per i residui seggi, veniva effettuato il sorteggio;

ADR ritengo che tra Imbalzano e Castorina vi fosse un accordo nel senso che ognuno dei due sistemava, come scrutatori, i soggetti dagli stessi indicati;

ADR di tutte le circostanze di cui sopra e dell'esistenza della predetta cartellina ne era a conoscenza il responsabile dell'Ufficio elettorale Covani Antonino

Si dà atto della presenza del dott. De Salvo alle ore 14:12

La registrazione viene sospesa alle ore 14:45


Il verbale viene chiuso alle ore 14:50


Fatto, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data cui sopra.

Il dichiarante 

Gli altri presenti 

Il Pubblico Ministero

Dott. Paolo Petrolo 

Dott. Gerardo Domitijanni 







PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Calabria

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- art. 362 c.p.p. -

Il giorno 22.12.2020 alle ore 17.05, negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - via S. Anna Il Tronco, Palazzo Ce.Dir in relazione al procedimento di cui in epigrafe, innanzi al Pubblico Ministero dott. Gerardo Dominijanni, e i dottori Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il dirigente della Digos dott. Nicodemo Liotti e Commissario Capo CIPRIANO Francesco, è presente:

- **PORCINO Antonino** nato a Reggio Calabria in data 03.5.1972, identificato a mezzo patente di guida UH.227207N

Il teste viene avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità che assume chi nega il vero o afferma il falso.

Il presente verbale è redatto in forma riassuntiva.

ADR Sono dipendente del Comune ed ho predisposto un programma informatico col quale riesco ad abbinare gli scrutatori estratti e quelli indicati, ma senza attribuzione della sezione, al seggio dove votano, o in subordine al plesso scolastico ove è situato il seggio in cui votano o ancora al seggio presso la circoscrizione. Ciò perché in passato sono pervenute molte rinunce da parte degli scrutatori poiché assegnati a seggi lontano dalle loro residenze, esito appunto dell'attribuzione causale.

Invero, questo criterio è stato introdotto da un paio di elezioni a questa parte, ovvero a partire dalle regionali del Gennaio 2020. Questa procedura è stata concordata con il Covani ed è stata informata la Commissione Elettorale Comunale.

Recentemente abbiamo pensato di chiedere una modifica del programma originario per aggiungere questa funzione di default.

Nella data prestabilita dalla legge, il collega Salvi provvede a redigere un elenco degli scrutatori che poi viene affisso pubblicamente. Questo elenco non contiene alcuna indicazione della sezione a cui sarebbero destinati gli stessi poiché successivamente sono io a provvedere all'assegnazione della sezione sfruttando, appunto, la mia applicazione.

ADR

Per meglio comprendere tale procedura, posso dirvi che per inserire i dati da elaborare io utilizzo due distinti elenchi, uno composto da scrutatori sorteggiati casualmente ed un altro che mi viene fornito dall'ufficio e che so essere stato a sua volta in larga parte fornito da Castorina alla sig.ra Putorti, nonché dalla sua assistente tale Serena, una ragazza bionda di media altezza, sebbene non abbia mai visto quest'ultima consegnare alcunché.

Aggiungo, inoltre, che ogni qualvolta ho notato la predetta Serena parlare di questo con la Sig.ra Putorti, ciò è avvenuto in maniera riservata sicché io non ho potuto comprendere bene cosa si stesse dicendo.

Inoltre, so che in passato, sempre la Putorti, abbia preteso che tali elenchi le venissero consegnati per iscritto, poiché pretendeva che ne rimanesse traccia. Io stesso ho aiutato la collega ad inserire i nominativi di cui alla cartella che la S.V. mi esibisce nel sistema.

A.D.R. So inoltre che per la sostituzione degli scrutatori viene compilato un modello di nomina contestualmente alla rinuncia che perviene all'Ufficio Elettorale. Copia di questa nomina rimane necessariamente custodita agli atti del medesimo ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto in luogo e data cui sopra alle ore 17.45.

Il dichiarante

Gli altri presenti

Il Pubblico Ministero

Dott. Nunzio De Salvo e Dott. Paolo Petrolo

Dott. Gerardo Dominijanni

2

Anche il dipendente della Hermes (società partecipata del Comune) confermava la circostanza che, per ultime elezioni comunali, nel sistema informatico del Comune era stato inserito l'elenco di nominativi forniti da Castorina, confermando l'adozione di quel sistema ibrido già descritto dagli altri testi per cui si è proceduto al

sorteggio e all'utilizzo del software predisposto per l'abbinamento di scrutatori e seggi solo sul residuo ovvero sul numero di scrutatori necessario delle elezioni al netto della lista di nomi fornito da Castorina.

s.i.t. Salvi Davide:

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name 'Salvi Davide'.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Reggio Calabria**

VERBALE DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

- art. 362 c.p.p. -

Il giorno 22.12.2020 alle ore 15.54, negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - via S. Anna Il Troneo, Palazzo Ce.Dir in relazione al procedimento di cui in epigrafe, innanzi al Pubblico Ministero dott. Gerardo Dominijanni, e i dottori Paolo Petrolo e Nunzio De Salvo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, il dirigente della Digos dott. Nicodemo Liotti e Commissario Capo CIPRIANO Francesco, è presente:

- **SALVI Davide** nato a Reggio Calabria in data 27.8.1980, res. a Reggio Calabria Contrada Carrubara San Cristoforo 73

Il teste viene avvertito dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità che assume chi nega il vero o afferma il falso.

Il presente verbale è redatto in forma riassuntiva.

ADR Sono ingegnere della Hermes. Noi utilizziamo per la nomina degli scrutatori un applicativo che fornisce tre soluzioni: ovvero la commissione sceglie gli scrutatori, oppure si procede al sorteggio degli scrutatori, che hanno presentato domanda di disponibilità, oppure a modalità mista, ovvero una parte viene nominato dalla Commissione e la rimanenza a sorteggio.

Dalle elezioni regionali, un dipendente comunale, ovvero Porcino, per favorire gli scrutatori, fuori procedura, realizza un sistema in cui tramite un algoritmo vengono assegnati ai seggi gli scrutatori in base al criterio della residenza e poi inserisce manualmente nel sistema i nominativi. L'elenco degli scrutatori scelti dalla Commissione veniva portato da Covani che consegnava l'elenco alla dott.ssa Putorti.

ADR Quando sono venuti gli uomini della Digos per sequestrare i computer, la collega Putorti mi ha fatto notare la presenza di una carpettina a nome Di Castorina.

Si dà atto che il teste riconosce la carpettina a nome di Castorina.

ADR la dott.ssa Stracuzzi mi ha chiesto come avveniva l'abbinamento degli scrutatori ai seggi, ed io ho risposto che avveniva in maniera mista. Nel sistema venivano inseriti i nomi contenuti nella cartolina consegnata da Castorina.

ADR Prima delle elezioni si presentavano da Covani e dai componenti del mio ufficio uomini dello staff di Castorina.

ADR Non ho mai avuto contezza, anche perché non mi compete, di una delibera della Commissione che stabiliva come doveva avvenire la nomina degli scrutatori, né un elenco di scrutatori indicato dalla Commissione. Prima di procedere al sorteggio degli scrutatori abbiamo inserito manualmente i nominativi indicati nella Cartella a nome Avvocato Castorina che mi avete posto in visione e di cui ho contezza in quanto era in possesso della dott.ssa Putorti. Siffatta operazione d'inserimento dovrebbe essere stata effettuata dalla dott.ssa Putorti, su disposizione, ritengo, di Covani. Il sorteggio avveniva sui rimanenti.


ADR In relazione all'inserimento dei nominativi contenuti nella cartolina, noi non abbiamo mai ricevuto direttive scritte, ma solo orali. Vi era solo la cartolina di Castorina che indicava i nominativi da inserire negli elenchi.

ADR Allo stato il sistema non può estrapolare i nominativi riportati nella cartolina rispetto a quelli sorteggiati. Qualora ci fosse stato richiesto prima della estrapolazione era possibile suddividere i due elenchi, quelli sorteggiati e quelli indicati.

ADR La profilazione del personale amministrativo è avvenuta su input di Covani, ma solo dopo il vostro intervento e prima del ballottaggio. Per le elezioni del 20-21 settembre, chiunque poteva accedere al sistema e stampare le tessere elettorali. In passato era possibile accedere al sistema senza che ne restasse traccia nominativa.


Letto, confermato e sottoscritto in luogo e data cui sopra alle ore 16.30.

Il dichiarante 

Gli altri presenti 

Il Pubblico Ministero

Dott. Nunzio De Salvo e Dott. Paolo Petrolo

Dott. Gerardo Dominianni 



Per meglio comprendere quanto accaduto in relazione alla nomina degli scrutatori per le ultime elezioni comunali è opportuno illustrare quanto riferito dalla P.g. nella annotazione del 25.11.2020:

“Durante la permanenza presso quegli uffici, il personale operante prendeva contatti informali con i responsabili e gli impiegati presenti, in particolare con la sig.ra Mariella Putorti, dipendente della “Hermes Servizi Metropolitan s.r.l.” ma distaccata presso il servizio elettorale da diverso tempo.

Quest’ultima, di sua spontanea iniziativa, illustrava al personale operante le procedure relative al sorteggio degli scrutatori.

In particolare, durante la seduta della Commissione del 28 agosto u.s., utile alla nomina, per ogni sezione elettorale comunale, del numero necessario dei nominativi compresi nell’albo unico degli scrutatori, e della predisposizione di una graduatoria di altrettanti scrutatori supplenti, un software provvedeva a sorteggiare i predetti scrutatori, indicando anche il numero della sezione assegnata agli stessi.

La Putorti faceva comunque presente che il sorteggio non era avvenuto tra tutti coloro che risultavano iscritti all’albo degli scrutatori ma esclusivamente su coloro i quali avevano provveduto, entro il termine stabilito (20 agosto u.s.) da un avviso del Comune, a presentare una dichiarazione di disponibilità a svolgere quelle funzioni.

Successivamente al sorteggio, secondo un criterio discrezionale, applicato in maniera informale e introdotto dal responsabile dell’ufficio elettorale, Antonio Covani, e dal presidente della Commissione, Antonino Castorina, sempre secondo le notizie informali raccolte dalla dipendente Putorti, gli scrutatori venivano in gran parte riassegnati nelle sezioni elettorali più vicine ai luoghi di residenza degli stessi o, in alternativa, nei seggi ubicati nell’ambito circoscrizionale di appartenenza.

In merito, comunque, non sono stati rinvenuti agli atti di quell’ufficio documenti utili o attestanti l’applicazione di tale criterio, anche se da un esame sommario sull’elenco degli scrutatori, allegato al verbale, il numero della sezione assegnata in fase di sorteggio non trova poi riscontro sull’effettiva sezione in cui gli scrutatori hanno svolto la loro funzione.

Allo stesso modo, non è stata rinvenuta documentazione utile riguardante l’eventuale delega da parte del Sindaco ai presidenti pro-tempore delle Commissioni Elettorali che si sono succedute nel tempo.

Si rileva inoltre, sempre con riferimento all’assenza di documentazione utile, che il Castorina nella scorsa legislatura non ha avuto incarichi assessorili, tali da giustificare la sua presenza in qualità di Presidente come delegato del sindaco, ma ha svolto solo la funzione di capogruppo consiliare per il Partito Democratico e, in ogni caso, non risulta tra i consiglieri eletti (effettivi e/o supplenti) nella già menzionata Commissione.2

Si rappresenta inoltre che la sig.ra Putorti ha anche illustrato, di sua spontanea iniziativa, la procedura che viene utilizzata per la definizione delle liste degli elettori prima delle consultazioni.

La predetta ha spiegato, infatti, che 15 giorni prima di ogni consultazione elettorale interviene il c.d. “blocco liste” attraverso una procedura che prevede l’eliminazione dei cittadini che, per varie motivazioni (morte, emigrazione verso altro comune, etc.), così come viene comunicato dai diversi uffici comunali competenti, non hanno più diritto alla permanenza nelle liste elettorali.

La lista aggiornata viene poi posta al vaglio della Commissione Elettorale Circondariale che ne verbalizza la validità.

Al termine delle operazioni di acquisizione, l’avv. D’Elia, non rinvenendo nel carteggio le deleghe del Sindaco ai presidenti pro-tempore della Commissione Elettorale contattava l’avv. Eleonora Albanese, responsabile dell’ufficio staff del Primo cittadino, per integrare eventualmente la documentazione mancante.

Quest’ultima, che ha interloquito anche con gli scriventi, assicurava che avrebbe effettuato delle ricerche, per quanto di competenza del suo ufficio, al fine di reperire eventuale documentazione utile presente.

Si rappresenta infine che nella mattinata odierna la nuova responsabile dell’ufficio elettorale, Rosa Romeo, provvedeva a consegnare, a parziale integrazione, copia dei nominativi dei componenti delle sezioni elettorali, comprensiva dei dati anagrafici completi.”

Chiaro appare, dunque, lo svolgimento degli accadimenti: Castorina riusciva ad infiltrarsi indebitamente nella Commissione elettorale del Comune, nel silenzio generale dei componenti del Consiglio Comunale, del Sindaco e del suo staff istituzionale, fin dal 2018.

Nel 2020, quale membro della Commissione, ai auto qualificava come Presidente della stessa in forza di una delega inesistente rilasciatagli dal Sindaco (al pari della delega inesistente rilasciata per la nomina dei

Presidenti di seggio), provvedendo alla nomina di circa 400 scrutatori (sugli 800 circa complessivi) a chiamata diretta, senza sorteggio e decidendo, in maniera del tutto discrezionale, anche la Sezione cui ognuno di essi doveva essere assegnato. L'elenco degli scrutatori è contenuto all'allegato nr. 6 della Nota di P.g. nr. 36/2021/DIGOS del 20.1.2021.

4. GLI INDIZI DI COLPEVOLEZZA.

Alla luce degli elementi sopra esposti, appare raggiunto il livello di gravità indiziaria richiesto dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione di una misura cautelare nei confronti di tutti gli indagati ed è corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dal P.M.

Prima di passare all'analisi delle posizioni dei singoli indagati, occorre premettere come la presente richiesta cautelare si fonda, essenzialmente, sugli elementi indiziari contenuti nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dall'indagato Giustra Carmelo in sede di interrogatorio di garanzia del 16.12.2020 ed in sede di interrogatorio davanti al P.M. tenutosi il 28.12.2020.

Giova richiamare brevemente le regole che presiedono alla valutazione della chiamata in reità o correità.

Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. stabilisce che le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. (ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lett. b) sono valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

Com'è noto, la chiamata in correità è soggetta ad un triplice ordine di valutazioni: il giudice deve procedere, *in primis*, a sciogliere il problema della credibilità soggettiva del dichiarante (cfr. Cass. Sez. Un. 21 ottobre 1992, Marino) avendo riguardo, fra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla collaborazione; in altri termini la valutazione in ordine alla credibilità soggettiva generica del propalante va incentrata sulla genesi e modalità della chiamata, sul contenuto della stessa, sulla sua struttura e sulle conseguenze che ne derivano per la sua posizione processuale. E' ancora necessario lumeggiare la personalità del dichiarante, il suo grado di conoscenza della materia riferita (anche con riguardo alla posizione da lui precedentemente assunta all'interno del contesto criminale), le ragioni sottese alla scelta collaborativa (inteso come disinteresse, mancanza di un movente calunniatorio), i suoi rapporti con le persone accusate (anche con riferimento alla assenza di motivi di odio, di vendetta o inimicizia).

Altro dato di assoluto rilievo è costituito dalla posizione processuale del chiamato in correità al momento della scelta collaborativa: rileva, in particolare, la circostanza che egli abbia confessato la commissione di delitti rispetto ai quali non erano ancora emersi indizi a carico suo (o di suoi prossimi congiunti), così agevolandone l'accertamento di delitti.

In secondo luogo, va vagliata l'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni delle collaboratore di giustizia da desumersi tenuto conto della relativa spontaneità e costanza (Cass. sez. I, 25.6.1990, Cass. Pen. 1991, sez. II, 314), della reiterazione senza contraddizioni (Cass. sez. II, 15.4.1985 in Mass. Cass. Pen. 1985/170287), della logicità (Cass. sez. I del 29.10.1990) e della molteplicità di contenuti descrittivi (Cass. sez. I, n. 80/1992).

Infine, affinché la chiamata di correo assuma natura di prova, essa deve essere corroborata da riscontri esterni. La regola *de qua* è prevista dall'art. 192 comma 3 c.p.p. Il legislatore, con tale norma, ha «*stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non siano autosufficienti e necessitano quindi di verifiche estrinseche*» (così Cass. Sez. I, Sent. n. 7321/1995).

Quanto ai riscontri estrinseci basta, in questa sede, ricordare che questi possono essere di qualsiasi tipo o natura, possono essere costituiti da c.d. prove critiche ovvero da elementi di natura rappresentativa o logica e

non è necessario che abbiano una consistenza tale da assurgere al ruolo di prova autonoma della colpevolezza dell'imputato; tutto ciò a patto che si concretizzino in dati "estrinseci" appunto, ovvero in elementi di fatto dotati dei caratteri di obiettività e certezza, che non siano provenienti dalla stessa persona che rende la dichiarazione accusatoria e che siano "individualizzanti" nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (cfr. *ex plurimis* Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 3255 del 10/12/2009).

In altre parole, i riscontri estrinseci devono consistere in fatti storici che, pur non potendo limitarsi a denotare semplicemente la generica credibilità del dichiarante, non devono necessariamente avere, da soli, la consistenza di una prova sufficiente di colpevolezza; questi, complessivamente considerati e valutati, devono risultare compatibili con la chiamata in correità e rispetto a questa rafforzativi (Cass. Pen. Sez. VI, n. 661/1996). La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la sufficienza di «*qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga, logicamente, nella stessa direzione della chiamata in correità, senza pretendere di costituire da solo la prova*» (Cass. Sez. IV Sent. n. 3501/1996).

Quanto alle modalità della suddetta valutazione probatoria sono intervenute, in maniera chiarificatrice, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilendo il principio secondo cui "*Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale*" (cfr. Sez. un., n. 20804 del 29/11/2012).

Le Sezioni Unite della Cassazione, poi, hanno precisato che gli elementi di prova idonei a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. possono essere di qualsiasi tipo o natura (Cass. S.U. n. 1048/1992 e Cass. S.U. n. 2477/1990). Essi devono consistere in elementi esterni alla dichiarazione, certi ed univoci e possono essere elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico; occorre che questi, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova. Essi debbono, dunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, siano esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che in definitiva la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata, la chiamata stessa e cioè lo stesso dato da riscontrare (Cass. Sez. IV sent. n. 6343/1998).

Pertanto, in presenza di più fatti dedotti nell'imputazione e di più persone chiamate a risponderne, ciascuna parte della dichiarazione deve essere confermata *ab estrinseco*, non essendo sufficiente, ai fini della sua piena valenza probatoria, un mero conforto esterno di carattere generale; in altri termini, a ciascun tema di conoscenza possono corrispondere, quanto a contenuto, più dichiarazioni, ognuna delle quali va riscontrata secondo il principio della «scindibilità» delle prove rappresentative, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra.

E' evidente che la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità intanto è ammissibile, in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (una simile inferenza si verifica «*fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra*» (Cass. Sez. I Sent. n. 468/2001, vedi anche Cass. sez. IV, n. 5821/2004, Cass. Sez. IV, sent. 21 gennaio 2004). Questo orientamento ermeneutico, a sua volta, si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato della Corte, che è possibile esplicitare, richiamando il seguente



principio: "In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo" (cfr. Cass. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007).

In presenza dei suddetti requisiti, la chiamata in correità ben può fondare l'emissione di una misura cautelare (Cassazione penale sez. II, 14/12/2016, n.11509: *In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma primo, cod. proc. pen. - in virtù dell'esplicito richiamo all'art. 192, commi terzo e quarto, operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 11 L. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento della misura cautelare applicata all'indagato per rapina, sequestro di persona e furto, in quanto fondata su una chiamata in correità del cugino - già raggiunto da titolo custodiale per gli stessi fatti - non collimante con la circostanza che la scheda telefonica, utilizzata per mantenere i contatti tra il cugino ed il complice e localizzata in luoghi ed orari compatibili con i commessi reati, non era stata rinvenuta nell'abitazione dell'indagato e solo sporadicamente aveva agganciato la relativa cella).*

Tutto ciò premesso, non può che concludersi positivamente in ordine alla chiamata in correità formulata dal coindagato Giustra Carmelo nei confronti degli odierni indagati posto che la stessa supera sia il vaglio di attendibilità sia soggettiva che oggettiva, oltre ad essere corroborata da alcuni specifici riscontri estrinseci.

Cominciando con l'esaminare il profilo relativo alla **credibilità soggettiva** dell'indagato Giustra Carmelo, i verbali di interrogatorio versati in atti non consentono di ravvisare ragioni tali da far dubitare della genuinità del contributo dichiarativo offerto da Giustra.

In primo luogo, l'indagato, sia in sede di interrogatorio di garanzia che di interrogatorio davanti al P.M., non è apparso, neanche in minima misura, animato da motivi di astio o risentimento personale nei confronti dei chiamati in correità a cui, piuttosto, era stato legato da rapporti d'amicizia e convivialità, improntati alla cordialità.

Egli ha reso informazioni di prima mano, dotate di un tale grado di precisione e completezza che solo il possesso di fonti di conoscenza affidabili può assicurare: ha così descritto fatti, circostanze o questioni di cui ha avuto esperienza personale per esserne stato diretto protagonista o spettatore più o meno interessato.

Giustra, inoltre, non si è limitato a riferire circostanze e fatti a carico di terze persone, bensì ha avuto la forza di autoaccusarsi della commissione di reati ulteriori, sino a quel momento non emersi nel corso delle indagini o emersi solo parzialmente, evidentemente ben conscio delle ripercussioni sanzionatorie che le dichiarazioni rese *contra se* avrebbero comportato ai suoi danni. Primo fra tutti il reato di cui al capo 1 della presente imputazione (per il quale è avanzata richiesta cautelare nei confronti di Castorina e Saraceno e non anche di Giustra): nella precedente ordinanza, difatti, emergeva un unico profilo di falsificazione dei documenti elettorali di cui alla sezione nr. 172 (quello afferente la nomina del presidente di seggio) mentre, a seguito delle

ammissioni dell'indagato, sono emersi ulteriori profili di falso afferenti i registri elettorali e le schede degli elettori di quel seggio, arrestatisi alla forma del tentativo.

Tali ripercussioni significative risultano destinate, con alta probabilità, a compensare e sopravanzare gli eventuali (e solo ipotetici, allo stato) effetti "premiali" derivanti dalla scelta collaborativa.

E' pertanto da escludersi che il contributo di Giustra sia stato mosso da razionali calcoli di convenienza o dall'interesse a conseguire un trattamento sanzionatorio più favorevole (interesse che, comunque, per quanto sopra precisato in via generale, non sarebbe stato sufficiente ad incidere in modo significativo sulla valutazione in punto di credibilità).

Al contrario nell'atteggiamento tenuto dell'indagato si è costantemente rilevata una sorta di scelta "a mezza via": per un verso, difatti, l'indagato ha dimostrato chiaramente, e fin dai primissimi istanti di contatto con l'A.g., di voler riferire spontaneamente quanto era a sua conoscenza e, per altro verso, egli si è più volte dimostrato restio ad accusare direttamente terzi soggetti, nell'evidente timore che le proprie dichiarazioni avrebbero negativamente inciso nella sfera giuridica dei terzi soggetti menzionati.

Tale atteggiamento dualistico comporta, per un verso, la possibilità di escludere con certezza che egli abbia reso le dichiarazioni per "accattivarsi" la benevolenza dell'A.g. ed ottenere vantaggi di carattere processuale (se l'intento fosse stato questo, l'indagato avrebbe certamente agito con maggiore veemenza) e, per altro verso, che egli abbia inteso calunniare le persone menzionate nel racconto dello svolgimento dei fatti (al contrario, l'indagato si è dimostrato sempre restio ad accusarli apertamente, giungendo a rendere dichiarazioni sfavorevoli a tali soggetti solo a seguito di un lungo travaglio interiore, immediatamente percepibile).

Precisato tale rilevante aspetto in chiave soggettiva, sotto il versante della credibilità oggettiva, si osserva che le plurime chiamate in correità operate dal Giustra appaiono intrinsecamente attendibili in quanto coerenti nel relativo sviluppo narrativo, costanti nel tempo anche a fronte di ripetuti interrogatori (due, come si è detto), precise e dettagliate nei riferimenti spazio-temporali, soggettivi ed oggettivi.

Il racconto dell'indagato si è dipanato in maniera logica e coerente partendo dalla genesi dei rapporti con Castorina, dalla genesi della sua partecipazione alle ultime elezioni in qualità di presidente di seggio, passando per la descrizione delle modalità concrete con cui l'assunzione di tale ruolo si è realizzata fino a giungere alla descrizione puntuale delle modalità operative nelle quali si è dipanata la condotta delittuosa di alterazione delle operazioni elettorali. Il tutto veniva ben circostanziato da un punto di vista spaziale e temporale. Ed è proprio quale sviluppo logico di tale racconto che hanno avuto genesi le chiamate in correità formulate dall'indagato posto che egli, per fornire un racconto completo degli accadimenti, non ha potuto che riferire il ruolo giocato da terzi soggetti nel verificarsi dei predetti accadimenti.

In definitiva, anche in punto di credibilità oggettiva, il racconto dell'indagato non dà adito a dubbi di sorta.

Le dichiarazioni dell'indagato Giustra Carmelo, infine, appaiono sorrette da soldi riscontri estrinseci acquisiti in fase di indagini.

Come si ricordava poc' anzi, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione devono presentare le seguenti caratteristiche:

- possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico;
- l'elemento deve essere indipendente dalle dichiarazioni del chiamante in correità (nel senso che la conoscenza del fatto da provare deve essere autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare);
- l'elemento di riscontro deve avere valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'indagato/imputato;



- non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" (in caso contrario, si giungerebbe al paradosso che la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correttezza stessa).

Orbene, in primo luogo va sottolineato come le chiamate in correttezza formulate da Giustra siano frutto esclusivo della percezione di fatti di cui egli ha avuto conoscenza personale e diretta. Nessuna delle affermazioni dell'indagato è, infatti, derivante dalla conoscenza diretta di un altro soggetto che, successivamente, avrebbe riferito a Giustra quanto a sua conoscenza. In tal senso, non può che sottolinearsi come gli elementi di riscontro che di seguito si passeranno in rassegna sono tutti indipendenti nel senso che non derivano da fonti che, a loro volta, necessitano di riscontro.

Tutti gli elementi assunti in fase di indagine, poi, hanno natura rappresentativa e non logica. Si tratta di elementi cioè, che sebbene non assurgano al ruolo di prova *ex se* del fatto cui si riferiscono, non permettono di giungere al fatto in maniera meramente logica ma risultano rappresentativi di fatti ulteriori idonei a supportare le dichiarazioni di Giustra.

Si tratta infine, di elementi di natura individualizzante sia rispetto ai fatti di reato cui si riferiscono - ovvero le fattispecie di falso elettorale e di falso "comune" di cui ai capi 1, 2 e 3 dell'imputazione - sia rispetto ai soggetti attivi dei predetti reati.

Orbene, alcuni riscontri estrinseci appaiono comuni a tutte le chiamate in correttezza formulate da Giustra. Si tratta dell'accertamento in merito all'esistenza di rapporti pregressi tra tutti gli indagati, tra Giustra e gli indagati e tra Castorina ed in medesimi indagati, derivante dall'analisi dei contatti telefonici e dall'acquisizione da fonti aperte di testimonianze fotografiche di momenti di convivialità tra coindagati.

Particolarmente rilevante, in quest'ottica, l'analisi dei contatti intercorrenti tra gli indagati nel periodo che va dal 9.12.2018 al 8.12.2020.

Tutti gli indagati hanno numerosissimi contatti telefonici con Castorina.

Gli indagati intrattengono altresì frequenti contatti telefonici tra loro: ad esempio Morelli ha contatti con D'Ascola e Laganà, Laganà con Saraceno e quest'ultimo con Giustra.

Ancor più rilevante è l'analisi dei contatti intrattenuti tra gli indagati il 19.9.2020, giorno della vicenda del seggio nr. 172 che risulta confermare la dinamica degli accadimenti riferita dall'indagato Giustra in ogni suo passaggio.

Le singole chiamate in correttezza, poi, presentano specifici riscontri estrinseci individualizzanti verso ciascun coindagato, di cui si è già dato conto nel corso della trattazione (ved. appositi sotto paragrafi § 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) e costituiti da dati certi ed incontrovertibili (intercettazioni telefoniche, individuazioni fotografiche da parte di terzi, etc.).

Orbene, tutto ciò premesso, l'indagato Giustra, già attento dalla misura cautelare degli arresti domiciliari per aver, in concorso con Castorina Antonino - con il ruolo di istigatore e beneficiario della condotta - e con ignoti, falsificato i registri/liste elettorali, con particolare riferimento alle indicazioni di voto concernenti 14 soggetti ed aver alterato le schede elettorali relative a tali soggetti (capi 17 e 18 dell'imputazione di cui alla precedente richiesta cautelare), ha riferito, nei termini specificati nel corpo della presente trattazione, che a tale opera di duplice falsificazione e alterazione, penalmente rilevante ex art. 90 co. 2 D.P.R. 570/1960, hanno contribuito altresì i seguenti indagati (ved. capi 2 e 3 dell'imputazione):

- Saraceno Giuseppe, con il ruolo di scrutatore presso la Sezione nr. 184, il quale ha concorso materialmente alla falsificazione delle operazioni di voto, veicolando la lista di nomi dei votanti dall'esterno a Giustra e prendendo parte alle operazioni di falsificazione;

- **D'Ascola Simone** il quale, dopo aver partecipato alla nomina del Giustra quale presidente del seggio n. 184, illustrava a quest'ultimo le concrete modalità operative per la falsificazione (che sarebbero state diverse rispetto a quelle previste per il seggio 172), specificando, cioè, che gli avrebbero consegnato una busta con i nominativi dei soggetti da inserire quali votanti in un momento successivo *"in quanto dovevano verificare quanti nominativi riuscivano a recuperare"* e dando direttive, sempre al Giustra, sui compiti da assolvere (ovvero circa la materiale compilazione delle schede elettorali da inserire nell'urna);
- **Morelli Antonio Fortunato e Laganà Francesco**, entrambi con il compito di far pervenire (provvedendo materialmente il primo alla consegna presso il seggio ed il secondo vigilando sulla successiva distruzione della lista) al Giustra la lista dei nominativi da inserire quali falsi votanti;

tutti partecipando ad una riunione operativa tenutasi presso la segreteria politica di Castorina la sera di venerdì 18 settembre, ovvero precedentemente all'avvio delle operazioni di costituzione dei seggi elettorali.

Corretta appare la qualificazione giuridica della condotta ascritta agli indagati ai capi 2 e 3 dell'imputazione. È evidente come in tali capi di imputazione siano confluite la fattispecie di falsità ideologica in atto pubblico (il registro elettorale) commessa da pubblico ufficiale (i membri dell'ufficio elettorale ex art. 24 T.U. elezioni comunali) ed la speculare ipotesi di falsità ideologica in scheda elettorale, tutte riguardanti la Sezione nr. 184 (che si aggiungono alle altre 7 ipotesi di falso analogo accertate nelle altre Sezioni di cui all'ordinanza nr. 288/2020 del 9.12.2020).

L'autore materiale della condotta, da identificarsi, per sua stessa ammissione, in Giustra Carmelo, pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni di Presidente di seggio, il quale ha provveduto ad attestare falsamente fatti compiuti o avvenuti in sua presenza, ovvero l'avvenuta presentazione al seggio al fine di esprimere il voto da parte degli elettori e l'identificazione degli stessi per "conoscenza personale". Per tali soggetti era stata in precedenza avanzata una richiesta di duplicato della tessera elettorale - avente quale causale lo "smarrimento" della tessera - successivamente ritirato da Castorina quale "delegato" del titolare della tessera. Entrambe le circostanze, come si è già diffusamente spiegato nell'ordinanza nr. 288 del 9.12.2020 a cui si rinvia anche *in parte qua*, si sono rivelate false.

Specularmente e con le medesime modalità, il pubblico ufficiale Giustra ha provveduto alla falsificazione delle schede elettorali attraverso la falsa attestazione dell'avvenuta votazione, espressa mediante il "timbro" apposto presso il seggio sulla tessera elettorale e recante la data della votazione e comprovante un fatto mai avvenuto, ovvero l'espressione del voto.

Tale condotta materiale non è stata commessa, com'è ovvio, dall'indagato Castorina il quale, in quanto candidato alle elezioni, non poteva certo provvedere personalmente a registrare le operazioni di voto ed il quale, tuttavia, in relazione a tale condotta, ha assunto il ruolo di concorrente morale ovvero determinatore e beneficiario della condotta.

È evidente come le condotte degli odierni indagati vadano qualificate in termini di **concorso materiale nei due falsi in contestazione (falso nei registri e falso sulle schede elettorali)** per i quali, nella precedente ordinanza, era stato accertato il concorso di Giustra (materiale) e Castorina (morale).

Com'è noto, il concorso materiale si realizza con la partecipazione alla esecuzione del reato (anche con condotta "non materiale", omissione, mera presenza etc.)

La regola della giurisprudenza è che il contributo causale del concorrente materiale (che non compie l'azione tipica) non deve essere ritenuto come una condizione necessaria (*sine qua non*) del reato (nel senso che, senza l'apporto del dato partecipe, il reato non sarebbe stato realizzato), ma deve essere **una delle azioni che, unita all'e'altra/e, crea la condotta unitaria che integra il reato** e, quindi, è sufficiente qualsiasi forma di contributo, come detto materiale o morale, che abbia anche una semplice funzione di agevolare e, soprattutto, di concorrere volutamente alla esecuzione del delitto. In quest'ottica si afferma, nelle vicende concrete, che il

requisito minimo non è quello di una vera e propria “efficacia causale” del contributo ma quello di un “contributo agevolatore”, così da ritenersi concorrente il soggetto che, nell'ambito, di un procedimento amministrativo funzionale ad un risultato delittuoso, aveva espresso un parere meramente facoltativo e non vincolante (Cass. II, n. 50323/2013); in altre parole la condotta del concorrente deve avere una “causalità agevolatrice” rispetto alla commissione del reato.

Il contributo causale, secondo la giurisprudenza, può persino ridursi alla mera presenza sul luogo dell'esecuzione del reato “palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto” quale stimolo all'azione e modo di dare un maggior senso di sicurezza: è una affermazione fatta in tema di estorsione (Cass. II, n. 28855/2013) che, invero, valorizza quale aggravante la presenza, percepita dalla vittima, di più persone all'esecuzione del reato.

Ad ogni modo, in tutti tali casi, ovviamente, è necessaria la sussistenza e la prova di una “volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale” (Cass. VI, n. 36818/2012).

In definitiva, il “contributo agevolatore” che rileva nel concorso di persone nel reato è quel contributo che, pur non essendo condizione senza la quale non si sarebbe realizzato il reato, nel senso che il reato sarebbe stato commesso anche senza la partecipazione del dato correo, abbia in qualsiasi modo rafforzato il proposito o semplificato l'esecuzione o agevolato l'opera dei concorrenti, in definitiva aumentando la probabilità di commissione del reato. (Cass. VI, n. 36818/2012).

La prospettiva della giurisprudenza, difatti, è quella della individuazione di un “fatto collettivo” e unitario in cui si integrano le condotte di tutti i concorrenti, ciascuno consapevole di apportare il proprio contributo (Cass. V, n. 25894/2009).

Nel caso di commissione di un reato in concorso di persone anche il dolo deve avere una particolare caratterizzazione.

Il dolo di concorso si incentra sulla consapevole partecipazione alla azione comune; questione essenziale è se un tale dolo debba corrispondere ad una sorta di previo accordo ovvero sia sufficiente che il singolo sappia di contribuire alla azione comune indipendentemente da ogni intesa con gli altri soggetti.

Le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 31/2001), confermando l'indirizzo dominante nella giurisprudenza precedente e poi successiva (l'intervento affrontava un contrasto di giurisprudenza in una diversa materia), hanno chiarito come il dolo di concorso possa consistere anche nella semplice coscienza del contributo dato alla condotta di altri, pur quando quest'ultimo/i non venga/no a conoscenza di un tale contributo. Non è, quindi, richiesto il previo accordo (Cass. I, n. 28794/2019) e non è neanche richiesta la reciproca consapevolezza del concorso (Cass. II, n. 44859/2019). Ovviamente la situazione potrà variare secondo il tipo di contributo del caso concreto; ad esempio, una condotta di rafforzamento dell'altrui volontà in forma di istigazione non potrà che passare attraverso la consapevolezza dell'istigato del ricevere sostegno nella propria volontà criminale. Osserva Cass. VI, n. 36941/2015 che la responsabilità per concorso morale presuppone necessariamente una partecipazione psichica in rapporto ad uno o più autori materiali dell'illecito penale. Il tema così posto in ordine al dolo di concorso ha una importanza fondamentale per l'attribuzione delle condotte cui il concorrente non partecipi materialmente o psicologicamente.

Orbene nel caso che qui occupa, le condotte degli indagati Saraceno, D'Ascola, Laganà e Morelli superano di gran lunga la “soglia” di rilevanza penale del concorso materiale nel reato dettate dalla giurisprudenza nei termini sopra esposti.

Ciò perché, in primo luogo, le condotte degli indagati non hanno soltanto meramente agevolato la commissione dei falsi da parte di Giustra ma hanno costituito la *condicio sine qua non* per la consumazione dei reati; in secondo luogo, anche sotto il profilo del dolo di concorso, si supera la soglia minima richiesta dalla Suprema Corte in quanto può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza di un previo accordo tra tutti gli indagati, messo a

punto, nelle sue linee generali, nel corso della riunione del 18 settembre presso la segreteria politica di Castorina.

In primo luogo, va rilevato come senza le condotte degli indagati Saraceno, D'Ascola, Laganà e Morelli l'opera falsificatoria certamente posta in essere da Giustra presso la Sezione nr. 184 non sarebbe stata possibile.

Dopo le rocambolesche manovre che conducevano alla nomina dell'indagato quale presidente di seggio della sezione nr. 184 anziché della nr. 172 (come pur inizialmente concordato con tutto il gruppo), Giustra si trovava sostanzialmente privo di indicazioni sul da farsi tant'è che l'indagato riferiva di aver creduto che il piano fosse naufragato. Ed invece grazie al contributo di D'Ascola, egli comprendeva che la falsificazione doveva avvenire anche presso la Sezione nr. 184 seppur con modalità diverse che l'indagato D'Ascola provvedeva ad illustrargli disvelando altresì che, nel pomeriggio del 19.9.2020, erano in corso le operazioni di acquisizione di duplicati di tessere elettorali degli elettori della nr. 184, cui, evidentemente, anche lo stesso D'Ascola stava partecipando.

Grazie al contributo di Saraceno, il quale assumeva la veste di *trait d'union* tra il gruppo Castorina ed il seggio, Giustra veniva a conoscenza della presenza fuori dal seggio di un soggetto che doveva consegnargli la lista di nominativi di falsi votanti - corrispondenti alle tessere di cui D'Ascola aveva preannunciato il procacciamento il giorno precedente - e provvedeva ad acquisire tale lista; nel corso delle operazioni di voto, poi, Saraceno supervisionava l'attività di inserimento dei falsi voti nei registri elettorali incitando Giustra (che materialmente compiva la falsificazione) all'inserimento di tutti i nominativi fomitigli, circa una cinquantina; Giustra, al contrario, temendo di essere scoperto a fronte del costante ripetersi nel registro della identificazione a mezzo di "conoscenza personale", inseriva solo 14 nominativi.

Determinante altresì il contributo materiale di Laganà e Morelli.

Dopo vari tentennamenti, Giustra ha individuato in Laganà il soggetto che, materialmente, aveva provveduto alla consegna della lista di nominativi presso il seggio la mattina dell'inizio delle operazioni di voto, pur riferendo di una sostanziale interscambialità di ruoli tra Laganà e Morelli: l'indagato afferma con certezza, infatti, della conoscenza del "piano" delittuoso in capo ad entrambi i suddetti indagati tant'è che riferisce che, la sera del 18 settembre, durante la riunione preparatoria, era proprio Morelli ad illustrare le modalità di falsificazione del voto presso la sezione nr. 172.

Una volta che si verificava il cambio di sezione ed una volta che D'Ascola lo aveva informato delle "nuove" modalità di falsificazione da adottare, la citata interscambialità tra gli indagati comportava che era Laganà a provvedere alla materiale consegna della lista di nominativi al seggio.

Tuttavia, Giustra si dichiarava certo del fatto che così come Morelli fosse a conoscenza delle modalità di falsificazione predisposte nella sezione nr. 172 parimenti lo era di quelle previste per la nr. 184.

Ed infatti, tale asserzione dell'indagato esce dall'alveo delle mere ipotesi e diventa dato certo sulla scorta delle letture delle conversazioni intercettate tra Giustra e Morelli, prima, e tra quest'ultimo e Castorina, poi, dalle quali emerge che non solo Morelli era a conoscenza del piano ma che aveva partecipato alla sua attuazione ed, una volta attuato, si era occupato delle operazioni di occultamento di eventuali prove documentali (*in primis* la lista di nominativi), accertandosi che fossero state distrutte da Giustra.

A conferma della piena partecipazione di Morelli alle dinamiche delittuose sopra descritte vi è da segnalare un dato già emerso nell'ordinanza del 9.12.2020: Morelli aveva partecipato alle operazioni preliminari alla falsificazione dei registri elettorali, provvedendo a richiedere il duplicato di un certo numero di tessere elettorali di anziani elettori, unitamente a Castorina (2 per la Sezione nr. 74 e 2 per la 76, entrambe a Gallico, e 9 per la Sezione nr. 67 presso l'Istituto comprensivo di Archi, ove erano altresì istituite le sezioni nr. 172 e 184).



Alcune di tali tessere (il cui duplicato era stato richiesto da Morelli, quale delegato del titolare con causale "smarrimento"), infine, venivano utilizzate per esprimere il voto di soggetti che, escussi a s.i.t., dichiaravano di non essersi mai recati alle urne (ved. Arminio Vittorio, Astone Margherita, De Francesco Rosa - la quale peraltro era già deceduta al momento della richiesta di duplicato da parte di Morelli - Foti Antonino, Caruso Francesca, Gangemi Barbara, Mazzacua Domenico, Saraceno Francesca, Sideri Paolo, Tripodi Antonia, Versace Cecilia Antonia Anna, Maddalone Giovanna).

È evidente che le condotte sopra descritte abbiano efficienza causale dirimente per la consumazione dei falsi di cui ai capi 2 e 3 dell'imputazione (capi 17 e 18 della precedente richiesta cautelare).

È parimente chiara, peraltro, la sussistenza del dolo di concorso in capo agli indagati, provato a fronte della certa esistenza di un accordo tra gli stessi e tra essi e Castorina, diretta all'alterazione del voto in favore di quest'ultimo.

Depongono in tal senso, in primo luogo, le dichiarazioni di Giustra: l'indagato ha dichiarato come tutti i presenti alla riunione del 18 settembre 2020 presso la segreteria politica del Castorina fossero a conoscenza della manovre che, in quella sede, venivano pianificate.

Ma depone nel senso della sussistenza di un previo accordo degli indagati anche un argomento di carattere logico fattuale: appare impensabile, infatti, che una serie di condotte così articolate, come quelle accertate nel presente procedimento e intimamente connesse tra di loro, siano state poste in essere dagli indagati senza un preventivo accordo. In particolare va posto l'accento sulla stretta connessione ed interdipendenza delle singole condotte, la quale certamente porta ad affermare che esse siano state oggetto di un accordo tra gli indagati Castorina, Giustra, Saraceno, D'Ascola, Laganà e Morelli.

Devono ritenersi sussistenti, pertanto, non solo gravi indizi in ordine alla condotta materiale di falsificazione di cui ai **capi 2 e 3 dell'imputazione** nei confronti di tutti gli indagati (alla luce del combinato disposto degli elementi indiziari compendiate nella precedente ordinanza e di quelli analizzati nella presente ordinanza) ma anche la sussistenza di una condotta concorsuale, di carattere materiale, completa di tutti i suoi requisiti oggettivi e soggettivi, riconducibile agli indagati **Saraceno Giuseppe, D'Ascola Simone, Laganà Francesco e Morelli Antonio Fortunato**.

Residua, in capo all'indagato **Saraceno Giuseppe**, l'analisi della sua posizione in ordine al **capo 1** dell'imputazione. Tale posizione va analizzata congiuntamente a quella dell'indagato **Castorina Antonino**.

Va premesso come vadano intese qui integralmente richiamate e trascritte le conclusioni rassegnate in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto indagato nell'ordinanza nr. 288/2020 del 9.12.2020 (ved. in particolare pag. 151 e ss.).

Orbene, con la presente richiesta si invoca l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del Castorina anche per i **capi 1 e 5**, ovvero per:

- il tentativo di contraffazione dei registri/liste elettorali ed alterazione delle schede elettorali di cui alla Sezione nr. 172, commesso **in concorso con Saraceno Giuseppe e Giustra Carmelo** (artt. 56, 110 e 90 commi 2 e 3 D.P.R. 570/1960);
- la falsificazione dei verbali della Commissione elettorale comunale del 3.1.2020, 6.3.2020 e 28.8.2020 (sedute nelle quali la Commissione procedeva alla nomina degli scrutatori per le predette elezioni comunali) nella parte in cui in tali verbali si attestava falsamente l'esistenza della delega con cui il Sindaco aveva nominato Castorina Presidente della predetta Commissione, nonché la legalità dell'adunanza e la validità delle deliberazioni da adottare; tale condotta sarebbe commessa **in concorso** con il segretario della predette sedute **Covani Antonino** (artt. 476 e 479 c.p.).



Orbene, quanto alla prima condotta, di cui al capo 1, relativa alla sezione nr. 172, deve farsi riferimento, innanzitutto agli elementi di prova acquisiti ed illustrati nella precedente ordinanza. In particolare, sul punto, si richiamano:

- le acquisizioni documentali in ordine alla nomina, quale presidente di seggio della Sezione nr. 172, di Giustra Carmelo posta in essere dall'indagato Castorina (ved. nomina della Corte di Appello di Lamberti Mirko, nomina in surrogazione di Giustra Carmelo);
- i verbali di s.i.t. di Versaci Sabrina, Lo Presto Antonino e Stracuzza Carmen i quali riferiva di aver assistito alle "manovre" poste in essere dagli indagati Giustra e Castorina e dirette ad ottenere la presidenza del seggio 172, a dispetto dell'operatività della nomina legittimamente effettuata dalla Corte d'Appello;

tali elementi di prova conducevano al riconoscimento della gravità indiziaria in capo a Castorina in ordine al reato di falso di cui al capo 19 afferente la nomina in surrogazione di Giustra a Presidente di seggio della Sezione nr. 172, riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 90 comma 2 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570. Emergono nella presente richiesta ulteriori profili di falsificazione dei documenti elettorali della sezione nr. 172 arrestatisi nella forma del tentativo a fronte del mancato ottenimento della presidenza di seggio in capo a Giustra.

Anche sotto tale versante, la principale fonte probatoria della condotta di tentativo di falsificazione dei registri/liste elettorali della Sezione nr. 172 va rinvenuta nelle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell'indagato Giustra Carmelo, rese in sede di interrogatorio di garanzia e di interrogatorio al P.M.

Orbene in relazione alla sezione nr. 172 sono state accertate le seguenti condotte:

- l'indagato Castorina ha richiesto ed ottenuto il rilascio di duplicati di tessere elettorali di elettori anziani risultanti nelle liste di quella Sezione (secondo un *modus operandi* analogo a quello già visto per le altre sezioni oggetto dell'attività di indagine ved. ordinanza nr. 288);
- l'indagato Castorina ha nominato in surrogazione di Lamberti Mirko, Giustra Carmelo quale presidente di seggio (attestando falsamente che questi non si era presentato ad assumere l'incarico mentre era stato nominato presso altra sezione sempre dal Castorina ved. ordinanza nr. 288 - capo 19 dell'imputazione);
- l'indagato Castorina ha organizzato una riunione nel corso della quale spiegava a Giustra quali modalità di falsificazione doveva seguire presso la Sezione nr. 172 (ved. dichiarazioni di Giustra);
- nel corso della medesima riunione Castorina poneva in contatto Giustra e Saraceno Giuseppe, zio del Castorina, il quale sarebbe dovuto essere nominato da Giustra come scrutatore presso la Sezione nr. 172 in caso di assenza di altri scrutatori (ved. dichiarazioni di Giustra);
- Saraceno effettivamente si presentava, unitamente a Giustra, presso la Sezione nr. 172 e coadiuvava Giustra nella discussione successiva avente come scopo la nomina di Giustra a presidente di seggio (ved. dichiarazioni Giustra e s.i.t. Versaci Sabrina già analizzate nella precedente ordinanza).

Le condotte sopra descritte sono certamente sufficienti ad integrare il tentativo, penalmente rilevante, di falsificazione dei registri elettorali della Sezione nr. 172.

Com'è noto, l'art. 56, comma 1 c.p. stabilisce che risponde del delitto tentato, colui che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

La norma, quindi, indica due elementi oggettivi per la configurabilità del delitto tentato: a) l'idoneità degli atti; b) la non equivocità dei medesimi.

Che cosa si debba intendere con le due suddette locuzioni, costituisce il fulcro della problematica del tentativo, proprio perché a seconda di come le si intendano, una determinata condotta risulterà punibile o meno.

(sedute nelle quali la Commissione procedeva alla nomina degli scrutatori le predette elezioni comunali del 20/21 settembre 2020), attestando falsamente l'esistenza della delega con cui il Sindaco aveva nominato Castorina Presidente della predetta Commissione, nonché la legalità dell'adunanza e, per questa via, la validità delle deliberazioni adottate.

La condotta di falsificazione dei predetti verbali risulta connessa con altre due ipotesi delittuose, entrambe per abuso d'ufficio, contestate agli indagati Castorina, Delfino e Covani (**capi 4 e 6**) nei quali viene sussunta la condotta dei predetti pubblici ufficiali che hanno permesso al Castorina di insediarsi quale componente, prima, e Presidente, poi, della Commissione elettorale.

Orbene, la ricostruzione in punto di fatto della vicenda in esame, a cui si perviene attraverso l'analisi dei documenti acquisiti dagli agenti di p.g. della D.i.g.o.s. presso il Comune di Reggio Calabria e ai verbali di s.i.t. di persone informate sui fatti, portano a rassegnare una prima e fondamentale conclusione.

L'indagato Castorina non aveva alcuna legittimazione a comporre la Commissione elettorale del Comune, né quale componente supplente né, tantomeno, come Presidente.

Difatti, è certo, sulla scorta della lettura della normativa vigente in materia (peraltro chiarissima e non necessitante di alcuna opera di interpretazione) che, a fronte delle dimissioni dalla Commissione del consigliere Marra, regolarmente nominato all'indomani della costituzione del Consiglio Comunale, solo uno dei supplenti già nominato poteva prendere il suo posto alle adunanze della Commissione (ved. art. 14) e, in caso di impossibilità di procedere alle deliberazioni per mancato raggiungimento del numero legale, si sarebbe dovuta attivare la procedura d'urgenza per il rinnovo della composizione della Commissione (ved. art. 15). In altre parole, nella normativa vigente in materia, **non è in alcun modo prevista la sostituzione del singolo componente della Commissione**.

Ed invece, Castorina si surrogava al dimissionario Marra autonomamente e di propria iniziativa.

Infatti Marra rassegnava le proprie dimissioni nel giugno 2017. Il Consiglio Comunale rimaneva del tutto silente fino a quando, ben 8 mesi dopo (lasso temporale ampiamente sufficiente ad attivare la procedura legale di rinnovazione della composizione della Commissione), nel gennaio 2018, con nota regolarmente protocollata (avente numero di prot. 8095 del 17.1.2018) indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale Delfino e, per conoscenza, al Capo di Gabinetto del Sindaco, Avv. Puglia, Castorina, *sua sponte*, comunicava che avrebbe preso parte alle riunioni della Commissione elettorale, in ottemperanza ad un non meglio specificato "regolamento", rimanendo "in attesa degli atti consequenziali e relativi alla mia partecipazione alla commissione di cui in oggetto data l'imminenza delle elezioni politiche 2018", atti consequenziali che, come si è detto, non sarebbero mai stati emanati. Va sottolineato, inoltre, come l'imminenza delle elezioni non potesse costituire neanche minimamente una giustificazione all'interventismo di Castorina posto che la dimissioni di Marra risalivano a ben 8 mesi prima e ci sarebbe stato tutto il tempo per provvedere sul punto.

Orbene, ben più sorprendente è la condotta dei pubblici ufficiali competenti una volta ricevuta tale anomala comunicazione formale del Castorina.

Dallo staff del Sindaco - che riceveva la comunicazione a mezzo del capo di gabinetto Puglia - non perveniva alcuna comunicazione e/o determinazione sul punto. Emblematiche in tal senso le dichiarazioni del Sindaco Falcomatà e dell'avv. Puglia.

Il primo dichiarava di non ricordare se la nota di Castorina fosse mai stata portata alla sua attenzione né di essere a conoscenza de "la problematica relativa all'ingresso di Castorina nella commissione elettorale comunale", salvo poi riferire di essere a conoscenza che Castorina faceva parte della Commissione, pur non ricordando, ancora una volta, se la nomina fosse stata originaria o si trattasse di un subingresso.



L'avv. Puglia, dal canto suo, riferiva di aver certamente ricevuto le note di Marra, Castorina e Delfino sul punto, di averle veicolate al Sindaco, in ottemperanza ai propri compiti istituzionali, ma non di aver ritenuto che si dovesse adottare alcuna determinazione.

All'inerzia del Sindaco e dello staff fa da contraltare la condotta di Delfino Demetrio, allora presidente del Consiglio comunale e secondo destinatario della bizzarra auto-nomina di Castorina alla Commissione elettorale. Questi, con nota regolarmente protocollata (nota n. 8692 di prot.), lo stesso giorno della nota di Castorina, il 17.1.2018, comunicava al Dirigente anagrafe, al Responsabile del Servizio elettorale e al Sindaco che, da quel momento in poi, Castorina avrebbe preso parte alle sedute della Commissione elettorale, con ciò sostanzialmente, ratificando e avallando l'iniziativa spontanea di Castorina.

A questo punto Castorina iniziava a prendere parte alle sedute della Commissione elettorale del Comune sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019 (ved. verbali delle sedute allegate alla nota di p.g. nr. 712/2020/DIGOS) fino a che, **nel 2020, Castorina si insediava alla presidenza della Commissione elettorale.**

Figurano ben 3 verbali di riunioni della Commissione elettorale - del 3.1.2020, del 6.3.2020 e del 28.8.2020 - ove Castorina risulta "Presidente" della Commissione **su delega del Sindaco**. Tutti e tre i verbali delle sedute sono redatti dal Segretario della Commissione elettorale, odierno indagato, Covani Antonino.

Orbene, risulta accertato, per un verso, la completa illegittimità della delega a presiedere la predetta Commissione in capo a Castorina e, per altro verso, l'inesistenza della delega medesima.

In altri termini si versa in una situazione di fatto del tutto assimilabile a quella registrata in relazione alla nomina dei presidenti di seggio e già analizzata nell'ordinanza nr. 288/2020 del 9.12.2020.

Come si ricorderà, in quella sede, era stato possibile ricostruire come l'odierno indagato Castorina, quale delegato del Sindaco, aveva provveduto alla sostituzione dei presidenti di seggio nominati dalla Corte d'Appello rinunciatari con nuove nomine a sua firma. Tali nomine da parte di Castorina erano avvenute in violazione dell'art. 20 T.U. Elezioni comunali che prevede che, in caso di rinuncia o impedimento del presidente di seggio nominato dalla Corte d'Appello, la carica di presidente spetti al Sindaco o ad un soggetto delegato dal Sindaco stesso, senza che questi non possa delegare a terzi la nomina del presidente di seggio.

Anche in quel caso, poi, si accertava, oltre alla palese e macroscopica violazione di legge, anche l'inesistenza di una delega rilasciata dal Sindaco a Castorina, fatta eccezione per un atto rinvenuto postumo (ovvero solo dopo che erano stati sollevati dubbi in ordine all'operato del Castorina) in formato "fotografia", del tutto privo di numero di protocollo.

Anche nel caso della presidenza della Commissione elettorale in capo a Castorina la delega del Sindaco a presiedere la Commissione risulta macroscopicamente *contra legem* posto che la Commissione elettorale può essere presieduta esclusivamente dal Sindaco o da un assessore da lui delegato. È appena il caso di sottolineare come Castorina, nella precedente consiliatura, non abbia mai assunto la carica di assessore e che, in altri casi, documentati attraverso le acquisizioni documentali della D.i.g.o.s. presso gli Uffici del Comune, la Commissione era stata regolarmente presieduta da un assessore munito di regolare delega sottoscritta dal Sindaco Falcomatà.

In secondo luogo, risulta accertata l'inesistenza della delega del Sindaco in favore di Castorina. È lo stesso Sindaco Giuseppe Falcomatà a riferire, in sede di s.i.t., di non aver mai delegato Castorina alla presidenza della Commissione elettorale ("*non credo di aver mai delegato Castorina a presiedere la Commissione elettorale*").

La stessa P.g. che si è occupata di acquisire tutta la documentazione afferente la composizione ed il funzionamento della Commissione elettorale dà atto che "*nei verbali del 2020, accanto al nominativo del predetto consigliere, era stata riportata tra parentesi la dicitura "delega del Sindaco" anche se non si è trovata traccia di documenti che lo attestassero*" (ved. annotazione di P.g. del 25.11.2020).

In sostanza, come è avvenuto per la nomina dei presidenti di seggio, la delega non esiste materialmente e, se ci fosse stata, sarebbe stata macroscopicamente illegittima.

Tali accertamenti appaiono già di per sé sufficienti ad integrare gli estremi del reato di falso ideologico in atto pubblico contestato al capo 5, nelle rispettive qualità, agli indagati Castorina e Covani.

Com'è noto, nella falsità ideologica, il pubblico ufficiale, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. In tal senso, Castorina e Covani, entrambi pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie rispettive funzioni, hanno provveduto ad attestare falsamente fatti compiuti o avvenuti in loro presenza, ovvero la regolare composizione della commissione e la delega a presiederla in capo a Castorina, rilasciata dal Sindaco Falcomatà. Certamente, poi, i verbali e le delibere della Commissione elettorale del Comune costituiscono atti pubblici redatti da un pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni (il Segretario, nel caso di specie).

Ma a corroborare ulteriormente il quadro probatorio si aggiunge l'accertamento di quanto accaduto nel corso delle riunioni della Commissione elettorale presiedute da Castorina.

In particolare, è emerso come dopo la seduta della commissione elettorale del Comune del 28.8.2020, si deliberava di procedere alla nomina di nr. 886 scrutatori titolari e nr. 500 supplenti traendo i nominativi dall'albo degli scrutatori. La delibera non faceva riferimento in alcun modo al criterio del sorteggio di tali nominativi.

Ed infatti, per come emerge dalle dichiarazioni dei dipendenti comunali preposti alle operazioni di nomina Putorti, Porcino e Salvi, nonostante fosse stato anche elaborato un software per il sorteggio (che provvedeva anche ad abbinare lo scrutatore alla sezione in maniera del tutto casuale), tale sistema veniva applicato solo per una quota parte del numero complessivo di scrutatori da nominare, in quanto una buona metà del numero di scrutatori occorrenti veniva sostanzialmente "scelto" da Castorina attraverso la predisposizione di un elenco di nominativi che il Castorina consegna a Putorti. Davanti alle resistenze della dipendente comunale a fronte di una procedura di siffatta tipologia, si registrava anche l'intervento di Covani che, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio elettorale, ordinava che si procedesse alla nomina esattamente nei termini indicati da Castorina. Termini che, peraltro, prevedevano che Castorina decidesse anche a quale sezione ciascun scrutatore andasse assegnato (ved. elenco foglio 45 e ss. carteggio allegato alla nota di P.g. 712/2020/Digos).

Ed allora, dagli elementi probatori sopra passati in rassegna, è evidente non solo la materialità della condotta di falso commessa da Castorina e Covani ma altresì la fortissima connotazione dolosa della condotta in questione disvelata dal "movente" della condotta medesima: non può che concludersi, infatti, che la concatenazione di condotte illecite commesse da più soggetti (certamente Castorina, Delfino, Covani), unita, quantomeno, allo stato e salvo ulteriori accertamenti, alla connivenza del Sindaco e di tutti i consiglieri comunali componenti la Commissione elettorale del Comune, successivamente all'insediamento di Castorina (ed in particolar modo i consiglieri che hanno partecipato alle sedute ove egli era Presidente), ha avuto come risultato ultimo quello di garantire all'indagato Castorina di ottenere una corsia preferenziale diretta a permettergli di nominare, a proprio piacimento, gli scrutatori per le elezioni del 20/21 settembre 2020, scegliendo altresì la sezione a cui essi andavano assegnati.

Come correttamente sottolineato dal P.M., un insieme composito di connivenze e/o sciatteria amministrativa (che, allo stato e salvo ulteriori accertamenti, non assurge ad integrare gli estremi di fattispecie di reato definite), unito a macroscopiche violazioni di legge commesse da pubblici ufficiali del Comune di Reggio Calabria (sia dipendenti che soggetti aventi cariche politiche) hanno consegnato le due "chiavi" attraverso le quali l'indagato Castorina - avvalendosi di una fitta e collaudata rete relazionale di "fedelissimi" - è pervenuto all'alterazione dei risultati delle operazioni elettorali delle ultime elezioni comunali, nei termini già

ampiamente illustrati nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari del 9.12.2020, nr. 288 e approfonditi nel presente provvedimento.

In definitiva, va riconosciuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato di cui al **capo 5 dell'imputazione** in capo agli indagati Castorina Antonino e Covani Antonio, sussistendo tutti i requisiti, materiali e psicologici, della fattispecie di falso in atto pubblico in contestazione.

5. LE ESIGENZE CAUTELARI E LA SCELTA DELLA MISURA.

Chiarita la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi 1, 2, 3 e 5 dell'imputazione, è necessario indagare il profilo delle esigenze di cautela degli odierni indagati.

Con riferimento alle **esigenze cautelari**, in primo luogo, devono ritenersi sussistenti, nel caso di specie, esigenze cautelari da salvaguardare attraverso l'imposizione all'indagato **Castorina Antonino** di una misura cautelare personale per i **capi 1 e 5 dell'imputazione**.

In punto di esigenze cautelari e di scelta della misura cautelare da applicare, non possono che richiamarsi integralmente le argomentazioni già dedotte nell'**ordinanza nr. 288/2020 R.M.C. del 9.12.2020 (pagg. 181 e ss. da intendersi qui integralmente trascritte)** in quanto le valutazioni ivi contenute non solo appaiono immutate e ancora attuali ma risultano altresì corroborate dagli elementi indiziari acquisiti successivamente all'esecuzione della predetta ordinanza.

In primo luogo, va sottolineato come in sede di esecuzione dell'ordinanza cautelare del 9.12.2020, la P.g. procedeva a perquisizione locale e, all'interno della abitazione dell'indagato, la D.i.g.o.s. rinveniva, tra l'altro, una carpetta di colore bianco, recante la dicitura "LICEO SCIENTIFICO VOLTA", contenente n. 22 fogli con indicazione di persone, seggi e sezioni elettorali, n. 8 fogli con nominativi e documenti; n. 27 fogli fronte/retro recanti la intestazione "**NATI DAL 1913 AL 1930**". Ed ancora, all'interno dell'autovettura Mercedes Classe GLA (targata FK050MA) venivano rinvenuti, tra l'altro, una tessera elettorale n. 136885772, intestata a Vazzana Francesca nata a Reggio Calabria in data 4 aprile 1932, contenuta in una busta di colore giallo ed una cartella rosa recante come intestazione la scritta "Disponibilità presidenti di seggio" e contenente appunti manoscritti, n. 17 fotocopie di documenti di identità, nonché il *curriculum vitae* di tale Fornello Sonia. È evidente come l'indagato, a distanza di ben tre mesi dalla competizione elettorale, fosse ancora in possesso di documentazione simile a quella utilizzata per la fraudolenta alterazione delle operazioni di voto e che, evidentemente, avesse intenzione di custodirla e riutilizzarla.

D'altronde, appare sintomatica di tale allarmante intenzione anche la conversazione nr. 2747 del 17.10.2020 registrata tra Morelli e Castorina ove il primo si compiaceva per l'arguzia criminale del Giustra che, all'indomani dalle elezioni, aveva prontamente distrutto, mediante un trita carte, la lista dei nominativi consegnatigli dal "gruppo Castorina" per la falsificazione dei registri elettorali del sezione nr. 184. Tuttavia Castorina non si dimostrava dello stesso avviso ed, anzi, esprimeva rammarico per la perdita dei predetti nominativi arrivando ad ipotizzare di ricostruire la lista distrutta da Giustra incollandone i vari frammenti di carta.

Si tratta di chiari indici di estrema pericolosità sociale dell'indagato Castorina il quale, con tutta evidenza, aveva la chiara intenzione di fare tesoro del meccanismo fraudolento sperimentato con successo alle ultime elezioni comunali al fine di riutilizzarlo in futuro.

A ciò si aggiunga, inoltre, che, da quanto emerso dagli accertamenti svolti dall'Organo Inquirente in relazione alla Commissione elettorale del Comune di Reggio Calabria, il Castorina aveva dato l'avvio alle operazioni di controllo dei presidi elettorali in vista della tornata elettorale del 2020, già molto tempo prima, ovvero ad inizio 2018 insediandosi senza alcun titolo quale membro, prima, e Presidente, poi, della Commissione medesima.

Tale “manovra” dava i suoi frutti posto che permetteva all’indagato di “fare incetta” di scrutatori, “piazzandoli” nelle sezioni elettorali di proprio interesse, ovvero quelle in cui aveva opportunamente provveduto a “fare incetta” di duplicati delle tessere elettorali e a “piazzare” i Presidenti di seggio che, parimenti, non aveva alcun titolo a nominare. È evidente come non si tratti di azioni isolate e autonome ma, al contrario, si è al cospetto di passaggi concatenati e ben congegnati che non possono che essere frutto di attenta ed acuta pianificazione da parte dell’indagato Castorina.

Quest’ultimo, peraltro, al momento di “passare all’azione”, cioè al momento dell’avvio delle operazioni di voto, si è potuto avvalere di una nutrita squadra di complici, disposti, con disinvoltura e spregiudicatezza, ad agevolare la rielezione del Castorina aiutandolo a mettere in pratica il meccanismo fraudolento elaborato dall’indagato nel corso degli anni 2018/2020.

Gli odierni indagati Saraceno, D’Ascola, Laganà, Morelli, oltre a Giustra ed, evidentemente, oltre agli altri Presidenti di seggio delle Sezioni interessate dalla falsificazione del voto, ancora in corso di compiuta identificazione, hanno agito quale *longa manus* del Castorina dimostrandosi a piena disposizione di quest’ultimo nello svolgimento delle attività illecite più volte descritte. Tale capacità di fungere da “catalizzatore” di un vero e proprio gruppo organizzato di soggetti, il “gruppo Castorina”, fornisce ulteriori elementi probatori per l’affermazione di una spiccata e perdurante pericolosità sociale in capo al Castorina, il quale ha saputo costruire intorno a sé un proprio gruppo di fedelissimi, pronti a appoggiarlo nel compimento di condotte delittuose. Tali elementi non fanno che rafforzare il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie già posto a fondamento della precedente ordinanza cautelare.

A ciò si aggiunga, ancora, per chiudere definitivamente il quadro delle esigenze cautelari in relazione all’indagato Castorina, la straordinaria capacità dell’indagato di arrogarsi competenze di natura pubblicistica che nessuno provvedeva ad attribuirgli e che, anzi, la legge vietava espressamente che gli fossero attribuite.

E così, come si è visto nella precedente ordinanza, Castorina si aggirava indisturbato per gli uffici comunali chiedendo ed ottenendo, a proprio nome, centinaia di tessere elettorali (ritirate “in blocchi”) di soggetti anziani, attraverso moduli che non avevano neanche la lontana parvenza della delega al ritiro, senza che nessuno avanzasse alcuna obiezione.

Sempre Castorina si arrogava la funzione di “delegato del delegato” del Sindaco nella nomina dei Presidenti di seggio, agendo indisturbato fino a quando, a fronte delle obiezioni della Dirigente Comunale Stracuzza circa l’assenza di delega da parte del Sindaco, le nomine dei Presidenti non venivano annullate per essere emanate dall’Organo competente, ovvero il Sindaco, nei termini esattamente identici a quelli già posti in essere da Castorina. La ficcante capacità di infiltrazione di Castorina nei meandri dell’amministrazione della cosa pubblica emerge in maniera lampante, peraltro, dalle stesse dichiarazioni del Sindaco Falcomatà in relazione alla delega per la nomina dei Presidenti di seggio: nel verbale di s.i.t., Falcomatà Giuseppe riferiva che nel corso di un evento pubblico, ovvero l’inaugurazione dell’illuminazione del Parco lineare sud, Castorina aveva rappresentato che vi erano “problematiche” in corso e che “*in qualità di componente della commissione elettorale*” (qualità che aveva acquisito indebitamente) “poteva dare una mano”, porgendogli così la famosa “delega” che il Sindaco provvedeva a firmare seduta stante, all’aperto, nel corso di un evento pubblico, senza accorgersi che era priva di intestazione.

Ancora, Castorina riusciva ad aggirare le difficoltà che si presentavano: si pensi al caso di Giustra e alla mancata presidenza della Sezione 172 in cui, grazie all’intervento del Consigliere comunale, oggi indagato, la dirigente comunale Stracuzza, a fronte dell’impossibilità di assegnare a Giustra al Sezione nr. 172, si impegnava a trovarne un’altra ove potesse svolgere l’incarico giungendo finanche ad avere un incontro chiarificatore con Castorina qualche giorno dopo, solo perché aveva manifestato resistenze ad assegnargli la Sezione nr. 172 (cfr. s.i.t. Stracuzza Carmen).

Ed infine, con una semplice comunicazione (si fa riferimento alla nota del 17.1.2018), Castorina riusciva a prendere parte alle sedute della Commissione elettorale. Tale comunicazione veniva portata a conoscenza dello staff del Sindaco - e per tale via allo stesso Sindaco - e al presidente del Consiglio Comunale Delfino, veniva regolarmente depositata e protocollata e, tuttavia, nessuno degli organi competenti rilevava l'irregolarità dell'operato di Castorina. Al contrario, il Presidente del Consiglio Comunale Delfino Demetrio - al pari di quanto fatto dal Sindaco Falcomatà in relazione alla delega per la nomina dei Presidenti di seggio - prendeva atto delle condotte disinvolute del Castorina e, in sostanza, ne avallava le azioni, a sua volta, comunicando agli organi competenti che, da quel momento in poi, Castorina avrebbe composto stabilmente la Commissione elettorale.

Anche l'assunzione della carica di Presidente della Commissione elettorale in capo a Castorina avveniva attraverso il lascia passare fornito dai componenti legittimi della Commissione - che nulla obiettavano in ordine a tale assunzione di carica - e dal Dirigente dell'Ufficio elettorale Covani che, in qualità di Segretario delle sedute della Commissione, giungeva finanche ad attestare il falso - ovvero che Castorina era delegato dal Sindaco a presiedere la commissione - pervenendo, infine, alla ratifica delle anomale modalità di nomina degli scrutatori adottate da Castorina e, cioè, ordinando ai dipendenti comunali competenti di agire nei termini illustrati da Castorina.

Orbene tali pervasive condotte dell'indagato Castorina, capaci di influenzare l'operato di numerosi pubblici ufficiali, non possono che far ritenere attuali ed ancor più rafforzate le esigenze cautelari, in particolare sotto il versante del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie, già ravvisate in precedenza e confermare il giudizio già espresso in tal senso.

Quanto agli indagati **Saraceno Giuseppe, D'Ascola Simone, Laganà Francesco e Morelli Antonio Fortunato**, anche per tali posizioni devono ritenersi sussistenti esigenze cautelari da salvaguardare attraverso l'imposizione, ai predetti indagati, di una misura cautelare personale per i reati loro rispettivamente ascritti.

In particolare, ricorrono le esigenze cautelari di cui alle lett. C) ed A) dell'art. 274 c.p.p.

In primo luogo, sussiste altresì l'esigenza cautelare del **pericolo di inquinamento delle prove** ex art. 274 comma 1 lett. A) c.p.p.

Com'è noto, l'esigenza processuale del concreto pericolo di inquinamento probatorio, è prevista sia al fine di consentire la ulteriore acquisizione di fonti di prova, in modo scevro da influenze negative da parte dell'indagato, sia al fine di assicurare che la formazione della prova stessa sia tutelata nella sua genuinità (Cass. III, n. 1722/1993). Essa deve essere interpretata come **esigenza assoluta di evitare i rischi attinenti alla completa e corretta salvaguardia del potenziale probatorio**, che le indagini possono fornire, onde la tutela da parte del legislatore dell'insieme delle potenzialità probatorie contro il rischio di interventi, da parte dell'indagato, soppressivi di fonti probatorie reali già esistenti o impeditivi nei confronti di persone che sono fonti di prove, il tutto con particolare riguardo alle imputazioni dell'indagato medesimo e ai riflessi che su di essa possono proiettare fatti di terzi, dato che la prova è quella riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità e alla determinazione della pena (Cass. VI, n. 3415/1994).

In relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. A) la situazione di pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova deve caratterizzarsi secondo effettività ed attualità. Deve sussistere, cioè, una prognosi di probabile accadimento della situazione di paventata compromissione di quelle esigenze di giustizia che la misura cautelare è diretta a salvaguardare (Cass. VI, n. 1540/1993; Cass. VI, n. 69/1995); in particolare, il suddetto pericolo deve essere ipotizzabile non in astratto, ma desunto da elementi di fatto esistenti nella cosiddetta realtà effettuale dei quali negli atti processuali devono ricorrere estremi tali da farlo ritenere

sussistente (Cass. VI, n. 2996/1992); non è sufficiente riferirsi ad un pericolo generalizzato tratto dalla gravità e dalla particolare natura del reato (Cass. VI, n. 1393/1995).

La concretezza del pericolo va identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, secondo la regola dell'*id quod plerumque accidit*, che l'indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolando la ricerca o inquinando le relative fonti. Per evitare che il requisito richiesto del "concreto pericolo" perda il suo significato e si trasformi in semplice clausola di stile, è necessario che il giudice indichi, con riferimento all'indagato, le specifiche circostanze di fatto dalle quali esso è desunto e fornisca sul punto adeguata e logica motivazione (Cass. VI, n. 1460/1995; Cass. VI, n. 29477/2017).

Orbene, nel caso di specie, è evidente come l'accertamento delle condotte delittuose commesse dagli indagati Castorina e Giustra, prima, Saraceno, D'Ascola, Laganà, Morelli e Covani, poi, faccia emergere, con altrettanta certezza, il coinvolgimento di soggetti ulteriori nella consumazione delle fattispecie di falso e alterazione dell'espressione del voto alle elezioni comunali del 20/21 settembre 2020.

Alla luce di tale prevedibile sviluppo delle indagini, tuttora in corso, certamente vanno ravvisate specifiche esigenze attinenti l'indagine e alla conservazione delle prove dichiarative che dovranno essere assunte.

In particolare, appare concreto ed attuale il pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova qualora agli indagati non venga applicata alcuna misura cautelare: essi se lasciati liberi, potrebbero contattare i "complici" e gli ulteriori soggetti coinvolti nell'attività delittuosa posta in essere al fine di concordare versioni "di comodo" da riferire agli inquirenti.

Ciò è reso ancora più evidente dal fatto che, all'indomani delle elezioni, era già in corso un'attività di soppressione delle prove e, in particolare, di quelle documentali: si pensi alla telefonata tra Morelli e Giustra, captata in data 16.10.2020; in quella sede Morelli, in primo luogo, si accertava che Giustra avesse opportunamente occultato le prove dell'avvenuta falsificazione alla Sezione nr. 184; dopodiché si compiaceva dell'avvenuta distruzione della lista di nominativi ad opera di Giustra ed, infine, il giorno successivo, ne discuteva con Castorina.

Nel caso di specie, poi, l'esiguità del tempo trascorso dalla commissione dei fatti (risalenti a poco più di 5 mesi fa) e la parzialità del quadro probatorio acquisito in sede di indagini (si pensi alla possibilità, da ultimo paventata nella nota di P.g. del 26.11.2020, che il risultato della competizione elettorale possa essere stato alterato anche con modalità diverse da quelle dell'uso dei duplicati delle tessere elettorali; ved. pagg. 7 e ss. della nota nr. 655/2020/Digos di prot.) rendono ancor più attuale e concreto il pericolo di inquinamento probatorio (sul punto ved. *a contrario* Cass. Sez. 3, n. 24434 del 25/05/2011, riguardante un caso in cui il pericolo è stato ritenuto sussistente anche a fronte del decorso di un considerevole lasso temporale: "*In tema di misure cautelari è legittimo il mantenimento della misura coercitiva, pur se sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla commissione del fatto, se la misura sia stata applicata per scongiurare il pericolo di inquinamento probatorio e se risultino in atto condotte tali da compromettere l'esigenza di salvaguardare la genuinità della prova.*") il quale, per essere scongiurato, necessita di un provvedimento che elida la libertà di comunicazione con i terzi da parte degli indagati (onde evitare, principalmente l'inquinamento delle fonti di prova dichiarative) e la libertà di movimento (onde scongiurare il pericolo di adulterazione o soppressione delle prove documentali in corso di acquisizione).

In secondo luogo, sussiste il pericolo che, in assenza di cautela, gli indagati reiterino **condotte della medesima specie di quelle per cui si procede** (ovvero reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione o, ancora, con pregiudizio per l'esercizio delle libertà democratiche).

Com'è noto, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o



una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato (Cass. VI, n. 12404/2005; Cass. IV, n. 11179/2005; Cass. IV, n. 34271/2007; Cass. II, n. 49453/2013; Cass. II, n. 51843/2013; Cass. II, n. 49453/2013). In particolare, il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto (Cass. V, n. 21805/2004; Cass. V, n. 45950/2005; Cass. III, n. 3661/2014).

Nel caso che qui occupa va valorizzata in primo luogo la gravità dei fatti per cui si procede e la molteplicità degli stessi.

Non può che sottolinearsi la gravità delle condotte degli indagati alla luce della capacità di influenza, che esse hanno avuto, sulla competizione elettorale del 20/21 settembre 2020: allo stato e con accertamenti evidentemente ancora in corso, attraverso un'analisi compiuta solamente su un campione di soggetti, sono emerse ben 100 preferenze espresse da elettori che non si sono mai recate alle urne. Parimenti rilevante è il numero di duplicati richiesti ed ottenuti dall'indagato Castorina, ben 283, con la collaborazione degli odierni indagati nelle varie fasi di richiesta e utilizzo dei duplicati.

Si tratta di "dimensioni" significativamente rilevanti le quali destano particolare allarme sociale, soprattutto perché vanno ad intaccare il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche che, nelle competizioni elettorali, trovano la loro massima espressione. I cd. "brogli" elettorali emersi nel presente procedimento si sono caratterizzati per dimensioni estremamente rilevanti e per modalità particolarmente allarmanti: non solo soggetti deceduti sono risultati come votanti ma anche soggetti allettati o che avevano scelto di non recarsi alle urne. Allo stato è in corso di approfondimento, ma risulta già in parte emerso nella nota di P.g. del 26.11.2020, che si è attuata anche una seconda modalità di falsificazione dei voti, attraverso l'espressione di "voti doppi" riconducibili al medesimo elettore.

Nulla esclude che un sistema illecito di acquisizione di voti falsi così ampio ed evidentemente rodato venga attivato dagli indagati non solo in favore di Castorina (che, in questo caso, era personalmente candidato alle elezioni) ma che, ad esso, si attinga anche per influenzare il risultato di future competizioni elettorali in cui gli indagati non siano direttamente e personalmente coinvolti ma che risultino di loro interesse per motivi diversi ed ulteriori (perché sia candidato un soggetto a loro vicino o per mera affinità politica).

A conferma di ciò, si pensi che, ad esempio, per come accertato dalla P.g., anche l'indagato Laganà Francesco, allo stato, riveste cariche pubbliche: egli, infatti, riveste attualmente la carica di consigliere comunale del Comune di Calanna (RC) ed è stato anche candidato a sindaco con la lista "Calanna Democratica". È appena il caso di ricordare come Laganà sia stato individuato da Giustra come soggetto che ha provveduto alla materiale consegna della lista di nominativi di anziani elettori da annotare nei registri della Sezione nr. 184, recandosi al seggio in questione, in maniera furtiva, la mattina dell'inizio delle elezioni.

In secondo luogo, devo essere prese in considerazione le modalità di consumazione dei fatti per cui si procede, di cui si è già accennato poc'anzi.

La vicenda complessiva oggetto del presente procedimento dell'esistenza di un vero e proprio gruppo organizzato, facente capo a Castorina, composto da più soggetti e caratterizzato da solide capacità relazionali al suo interno e all'esterno, con i dipendenti ed i dirigenti degli Uffici comunali, con il Sindaco nonché con soggetti terzi, estranei sia al mondo politico che agli uffici comunali ma disponibili a partecipare alle iniziative illecite del gruppo medesimo.

Proprio l'esistenza di tale gruppo ha permesso di mettere in piedi un sistema di condotte illecite frazionate ma perfettamente collimanti e funzionali tra loro, nonché pienamente funzionali al raggiungimento dello scopo illecito preso di mira da Castorina, candidato alla carica di Consigliere comunale.

Una capacità di relazione del “gruppo Castorina” così ampia, pervasiva e convincente non può che fondare il rischio attuale e concreto che essa venga attivata, all’occorrenza, per la consumazione di ulteriori fattispecie di reato funzionali allo sviluppo della carriera politica degli indagati o di terzi a loro vicini e all’accrescimento del prestigio di singoli componenti del gruppo in questo campo. Si tratta di modalità di consumazione di condotte delittuose, reiterate in più fasi delle attività inerenti il procedimento elettorale, che hanno trovato linfa nella sinergia tra l’indagato Castorina ed gli altri soggetti indagati, totalmente a sua disposizione.

Le modalità di consumazione delle condotte sopra descritte, dunque, rendono altamente probabile che, in assenza di cautela, tutti gli indagati mettano a frutto tale portafoglio di conoscenze e di relazioni acquisito, fornendo la propria opera sia nello svolgimento di attività politica e amministrativa (in proprio) sia in favore di terzi (come fatto per Castorina), avvalendosi di un *modus operandi* analogo a quello fotografato dalla presente attività di indagine, tanta è la spregiudicatezza e la totale indifferenza verso i procedimenti democratici di formazione della volontà popolare manifestata dagli odierni indagati.

Depone in ordine al riconoscimento del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie anche la personalità degli indagati desunta dal fatto che, a dispetto dell’assenza di precedenti penali a loro carico (sul punto si ricordi che, comunque, a parere della Suprema Corte “*Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dell’esigenza cautelare del pericolo di recidiva ed alla scelta della misura coercitiva in concreto adeguata a soddisfarla, la progressiva incensuratezza dell’indagato ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta*” Cassazione penale sez. II - 23/10/2012, n. 4820, Cassazione penale sez. V - 23/05/2016, n. 42784) essi abbiano dimostrato di muoversi all’intero del contesto delle istituzioni pubbliche e degli Uffici comunali con disinvoltura e spregiudicatezza. Il giudizio sulla personalità degli indagati Saraceno, D’Ascola, Laganà e Morelli è ancor più marcatamente negativo di quello formulato nei riguardi di Castorina: mentre quest’ultimo aveva un interesse proprio all’alterazione della competizione elettorale in esame, essendo candidato, i predetti indagati risultano aver consumato condotte delittuose di così elevata gravità con intenti del tutto adesivi a quelli di Castorina, neanche mossi da un tornaconto personale immediato e per questo le loro azioni non trovano neppure una “giustificazione” nelle rispettive ambizioni politiche.

Il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie sussistente nei confronti dei predetti indagati è da ritenersi, infine, concreto e attuale.

Nel caso di specie, concretezza e attualità della esigenza cautelare di cui alla lettera C) dell’art. 274 c.p.p. vanno desunte, principalmente, dalla gravità dei reati per cui si procede, in uno con la reiterazione delle fattispecie delittuose commesse, tutte consumate nel corso di un’unica competizione elettorale nonché la vicinanza temporale dei fatti per cui si procede, risalenti a poco più di cinque mesi fa.

È evidente che la fermezza dei propositi criminosi in capo all’indagato Castorina - pienamente condivisi dal gruppo composto dagli odierni indagati per cui è avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare - e la proclività a delinquere degli stessi rendano attuale e concreto il pericolo che, in presenza di occasioni favorevoli di commissione di reati della medesima specie, essi siano concretamente portati a reiterare episodi delittuosi aventi le medesime caratteristiche.

Merita una trattazione autonoma, in punto di esigenze cautelari, la posizione di Covani Antonino, per il quale, per i motivi già esposti, vanno ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 5.

Con riferimento alle esigenze cautelari, ricorre, per l’indagato Covani, quella di cui alla lett. C) dell’art. 274 c.p.p.



Orbene, va operata un premessa. L'indagato Covani Antonino, nel periodo oggetto di indagine e, comunque, fino alle elezioni del 20/21 settembre (è emerso che, successivamente, è stato rimosso dall'incarico) svolgeva il ruolo di "Responsabile dell'Ufficio elettorale" del Comune di Reggio Calabria.

Com'è noto, il Servizio elettorale è una funzione pubblica, di competenza dello Stato, demandata agli Uffici elettorali dei comuni il cui compito basilare è mantenere aggiornate costantemente le liste elettorali mediante revisioni semestrali, dinamiche e straordinarie, cancellando o iscrivendo elettori (i quali, ad esempio, emigrano, immigrano, perdono il diritto elettorale, riacquistano la capacità elettorale, acquisiscono la cittadinanza Italiana, cambiano l'indirizzo, acquistano la capacità elettorale). L'Ufficio elettorale, inoltre, provvede, per la parte di competenza dell'Amministrazione Comunale, all'organizzazione dei servizi necessari per lo svolgimento di tutte le consultazioni popolari nonché all'aggiornamento dell'Albo degli Scrutatori, dell'Albo dei Presidenti di Seggio, dell'Albo dei Giudici Popolari e al rilascio delle certificazioni di godimento dei diritti politici nonché d'iscrizione nelle liste elettorali.

Nella veste di responsabile di tale servizio pubblico, come si è visto, Covani ha concorso alla consumazione della fattispecie di falso contestata al capo 5 dell'imputazione.

La condotta dell'indagato Covani, dunque, appare circoscritta ad un unico episodio - ovvero la falsa attestazione dell'esistenza della delega del Sindaco in favore di Castorina a presiedere la Commissione elettorale del Comune, condotta articolatesi in tre sedute della Commissione tenutesi nell'anno 2020 - ed essa risulta strettamente connessa all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui il Covani era titolare.

In ogni caso si tratta di una condotta connotata da particolare gravità in quanto ha investito il funzionamento di un organo pubblico e si è estesa agli atti e alle delibere da quest'ultimo adottate, finendo, negli effetti ultimi, per pregiudicare la corretta formazione degli Uffici elettorali e, per tale via, pregiudicando il regolare svolgimento dell'esercizio del voto.

La gravità del titolo di reato per cui si procede unitamente alle modalità della condotta nei termini sopra descritti, sono elementi idonei a fondare l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo che l'indagato Covani, se continui ad esercitare le funzioni pubbliche di cui è titolare, possa commettere altri delitti della stessa specie, se non anche di più gravi, contro al fede pubblica e con l'uso di mezzi fraudolenti.

Quanto emerso nel corso dell'attività di indagine complessivamente intesa, poi, è idoneo a fondare un giudizio negativo sulla personalità dell'indagato; in particolare, già nella precedente ordinanza cautelare si era dato atto di come, dall'attività di indagine svolta (ed in particolare, dall'escussione a s.i.t. di alcuni dipendenti comunali), fossero emerse alcune gravi condotte omissive del Covani in qualità di responsabile del Servizio elettorale il quale, ad esempio, non aveva adottato alcuna iniziativa a fronte dell'utilizzo, da parte dell'Ufficio competente, di un modulo inidoneo per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali (ed addirittura la dipendente Teresa Motta attribuisce proprio a Covani la paternità di tale modulo; cfr. s.i.t.) o, ancora, parimenti, non aveva segnalato ad alcuno la condotta irregolare di Castorina il quale aveva proceduto alla nomina in surrogazione dei Presidenti di seggio (ved. s.i.t. D'Elia Giuseppina e Stracuzza Carmen).

In tale solco, l'attività di indagine successiva ha approfondito la condotta tenuta da Covani come responsabile del Servizio pubblico in questione permettendo di giungere all'accertamento della commissione del reato di falso di cui al capo 5.

Risulta evidente, dunque, come l'indagato fosse solito esercitare il predetto Ufficio pubblico in totale spregio dei doveri di correttezza, vigilanza e controllo a lui facenti capo.

Le circostanze sopra illustrate, pertanto, permettono di formulare un giudizio negativo in ordine alla possibilità che Covani, nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (che allo stato risultano solo provvisoriamente sospese in dipendenza di una procedura disciplinare di cui non si conoscono né lo stato né gli esiti), si possa astenere autonomamente dalla commissione di ulteriori condotte analoghe a quelle per cui si procede.

Risulta, dunque, necessaria l'applicazione di una misura cautelare personale per far fronte al pericolo di reiterazione di reati della medesima specie, connessi all'esercizio di poteri pubblici di cui l'indagato Covani Antonino risulta, tuttora, titolare.

Quanto alla scelta della misura, com'è noto, l'art. 275 c.p.p. impone al giudice che applica la misura la formulazione di un giudizio improntato ai canoni della adeguatezza, della proporzionalità e della gradualità della misura rispetto alle esigenze cautelari sussistenti nel caso di specie, alla gravità del fatto e alla pena che potrà essere irrogata in concreto.

Sul punto non possono che condividersi le valutazioni operate dal P.M. nei confronti degli indagati **Saraceno Giuseppe, D'Ascola Simone, Laganà Francesco e Morelli Antonio Fortunato** e, dunque, appare adeguata al caso concreto e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti **la misura degli arresti domiciliari** invocata dal P.M. nei confronti tutti i predetti indagati.

Stante l'elevato grado delle esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto, la particolare gravità dei fatti e del contesto in cui gli stessi risultano maturati, tutti fattori sintomatici della allarmante spregiudicatezza degli odierni indagati, si presentano del tutto inadeguate misure cautelari non custodiali.

Difatti appare necessario applicare una misura cautelare che possa essere idonea a neutralizzare le esigenze cautelari ravvisate nel caso concreto e, perciò, che elida la libertà di movimento, di comunicazione con i terzi degli odierni indagati e determini, di conseguenza, la rescissione del legame tra essi ed il circuito relazione nel quale sono certamente inseriti e nel quale sono maturati i fatti di reato per cui si procede.

Tali finalità sono efficacemente perseguibili unicamente attraverso la sottoposizione degli indagati agli arresti domiciliari presso le abitazioni di residenza, con l'ulteriore divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico, con i terzi non conviventi.

Misure cautelari gradate, di carattere obbligatorio, anche applicate congiuntamente tra loro (ad esempio divieto/obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla P.g.) non sarebbero comunque idonee a far fronte, con efficacia, alle esigenze che si sono poste a fondamento del presente provvedimento cautelare, diretto a garantire la serena prosecuzione dell'attività di indagine in corso finalizzate all'accertamento degli ulteriori responsabili dell'alterazione della competizione elettorale in esame.

Qualsiasi altra misura meno severa degli arresti domiciliari non altererebbe la possibilità degli indagati di spostarsi e di comunicare con terzi, lasciando sostanzialmente immutata la piena operatività di entrambi nel contestato sociale e relazionale di riferimento, con le conseguenze in punto di alterazione delle fonti di prova e di pericolo di recidivanza che si sono già illustrate.

Peraltro la scelta della misura cautelare degli arresti domiciliari da imporre ai suddetti indagati risponde, altresì, ad una esigenza di coerenza interna del regime cautelare applicato nel presente procedimento penale, posto che anche l'indagato Giustra Carmelo risulta sottoposto alla predetta misura ed è chiamato a rispondere dei medesimi reati per cui oggi si procede a carico di D'Ascola, Laganà e Morelli; per Saraceno vi è, inoltre, la contestazione di una fattispecie di falso ulteriore, in forma tentata, di cui al capo 1.

Quanto all'indagato **Covani Antonino**, la richiesta di applicazione della misura cautelare della restrizione domestica invocata dal P.M. va disattesa dovendosi formulare un giudizio di sproporzione tra la misura richiesta ed il fatto per cui si procede.

Va sottolineata, in primo luogo, la circostanza che nei confronti del Covani - al contrario degli altri indagati - si procede per un unico fatto di reato, commesso dall'indagato con il concorso del solo indagato Castorina. Il Covani appare, dunque, avulso dal contesto criminoso articolato e organizzato in cui risultano inseriti gli altri indagati.

In secondo luogo, va sottolineato come la condotta del Covani si inserisca in una sequenza causale che, sì, verosimilmente, ha condotto all'alterazione delle operazioni elettorali posto che ha permesso al Castorina di incidere sul processo di scelta degli scrutatori di molte sezioni elettorali (anche se, allo stato, non risulta accertate condotte delittuose a carico di scrutatori, fatta eccezione per Saraceno alla cui nomina, tuttavia, ha proceduto Giustra) ma la stessa risulta di molto antecedente all'alterazione vera e propria delle operazioni di voto ed esterna rispetta alla falsificazione materiale dei registri e delle schede elettorali contestati agli altri indagati. In altre parole, non risulta ancora accertato un nesso di causalità diretta tra la nomina degli scrutatori da parte del Castorina e la falsificazione dei registri elettorali e ciò determina un sostanziale arretramento della condotta di Covani rispetto all'oggetto del presente procedimento con il conseguente ridimensionamento della gravità della condotta dell'indagato rispetto ai fatti per cui si procede.

Tali circostanze, dunque, impongono una differenziazione del regime cautelare da applicare all'indagato Covani rispetto agli altri indagati derivante dall'evidente sussistenza di esigenze cautelari di grado inferiore.

Infine, va sottolineato come il pericolo di reiterazione di reati della medesima specie ravvisato in capo a Covani sia strettamente ed intimamente connesso all'esercizio delle funzioni pubblicistiche di cui egli è titolare. Nel caso che qui occupa, dunque, per scongiurare il predetto pericolo appare sufficiente inibire l'esercizio di tale funzioni da parte del titolare, senza che risulti necessario limitare in maniera più pregnante la libertà personale dello stesso.

Sul punto, pare concorde la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto sproporzionate rispetto a fatti commessi da Pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni misure personali anche più gradate degli arresti domiciliari; si richiama, ad esempio, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13093 del 05/03/2014 che si esprime nei termini che seguono *“È illegittima, per violazione del principio di proporzione, l'applicazione al pubblico ufficiale, autore di un delitto contro la P.A., della misura cautelare del divieto di dimorare e accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia sostanzialmente la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici ovvero di impedire l'esercizio di funzioni pubblicistiche, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento è già preordinata, se applicabile, la misura interdittiva prevista dall'art. 289 cod. proc. pen.”* e Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11806 del 11/02/2013 *“È illegittima, per violazione del principio di proporzionalità, l'applicazione al pubblico ufficiale autore di delitti contro la P.A. della misura cautelare del divieto di dimorare ed accedere nel comune nel quale svolge la propria attività lavorativa, laddove essa sia esclusivamente diretta a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ed abbia la funzione di vietarne l'ingresso in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cautelare al cui soddisfacimento sono già preordinate le misure interdittive previste dagli art. 289 e 290 cod. proc. pen.”* (Fattispecie relativa a misura adottata per reati commessi dal dipendente di un'Asl all'interno dei locali di questa).

Alla luce di tale valutazioni appare adeguata e proporzionata al caso di specie, la misura di cui all'art. 289 c.p.p. ovvero la *“sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio”*, misura che interdice temporaneamente all'indagato, che sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, le attività inerenti all'ufficio o al servizio.

Posto che la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta in luogo di una misura coercitiva richiesta dal Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 289 comma 2 c.p.p., l'interrogatorio può aver luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294 c.p.p. e non deve essere esperito preventivamente all'applicazione della misura interdittiva.

In ultima istanza, va precisato come non ostino all'applicazione delle misure cautelari personali coercitive e di quella interdittiva, le seguenti circostanze:

- i fatti di reato in contestazione non risultano essere stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione, o di una causa di non punibilità, né ricorrono nel caso di specie cause di estinzione del reato o della pena;
- le misure cautelari risultano proporzionate all'entità dei fatti di reato contestati e alla pena che potrà essere irrogata all'esito del giudizio di merito;
- stante la gravità dei reati contestati e la personalità dei prevenuti, è ragionevolmente da escludere che possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (peraltro logicamente e giuridicamente incompatibile con la ritenuta sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato), così come non sembra in alcun modo ipotizzabile che la pena irroganda possa essere contenuta in due anni di reclusione;
- i delitti in ordine ai quale è richiesta l'applicazione della misura degli arresti domiciliari sono puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni (ai sensi dell'art. 274 lett. c e dell'art. 380 c.p.p.) ed il delitto per cui si applica la misura interdittiva la pena è della reclusione superiore nel massimo a 3 anni (ai sensi dell'art. 289 c.p.p.);

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275, 280 e segg. c. p. p.,

Accoglie la richiesta del P. M. e, per l'effetto,

APPLICA,

la misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti di:

- **CASTORINA Antonino** per i delitti di cui ai **capi 1) e 5)**;
- **SARACENO Giuseppe**, per i delitti di cui ai **capi 1), 2) e 3)**;
- **D'ASCOLA Simone**, per i delitti di cui ai **capi 2) e 3)**;
- **LAGANÀ Francesco**, per i delitti di cui ai **capi 2) e 3)**;
- **MORELLI Antonio Fortunato**, per i delitti di cui ai **capi 2) e 3)**;

da eseguirsi presso il luogo di residenza degli indagati o quello che loro dichiareranno al momento dell'esecuzione, con la prescrizione del divieto di comunicare, anche con l'uso del mezzo telefonico o telematico, con persone diverse da quelle con cui gli stessi coabitano;

delega per i controlli la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente.

in parziale accoglimento della richiesta del P.M.,

APPLICA,

la misura cautelare della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto per la durata di mesi dodici, nei confronti di:

- **COVANI Antonino** per il delitto di cui al **capo 5)**



Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza all'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale in Sede, che ha richiesto le misure, per gli adempimenti tutti concernenti l'esecuzione della misura cautelare personale, ordinando altresì che si proceda alla notifica, unitamente alla presente ordinanza, della ordinanza nr. 288 del 9.12.2020 emessa nell'ambito del presente procedimento che si è richiamata integralmente.

Manda alla Cancelleria per quant'altro di competenza.

GLI UFFICIALI O GLI AGENTI INCARICATI DI ESEGUIRE L'ORDINANZA, OLTRE CHE CURARE GLI INCOMBENTI PREVISTI DALL'ART. 293 C. P. P., PROVVEDERANNO A TRASMETTERE IMMEDIATAMENTE IL VERBALE DI ESECUZIONE AL PUBBLICO MINISTERO ED AL GIUDICE CHE HA EMESSO L'ORDINANZA.

Reggio Calabria, 1.3.2021

IL CANCELLIERE
Carmela *Marcianò*

Il Giudice per le indagini preliminari
D.ssa *Stefania Rachele*

Stefania Rachele

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
S P
Depositato in Cancelleria il **01 MAR. 2021**
IL CANCELLIERE
Carmela *Marcianò*

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione G.I.P./G.U.P.

È copia conforme all'originale. *AR AP per l'esecuzione*
Addi **01 MAR. 2021**

IL CANCELLIERE
Carmela *Marcianò*